SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

236ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 19 OTTOBRE 1995

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente PINTO

INDICE

CONGEDI E MISSIONI ..... *Pag.* 3

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 3

Discussione e approvazione:

(2180) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, recante ulteriori disposizioni a favore delle zone alluvionate nel novembre 1994*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):*

MATTEJA *(Misto), relatore* ..... 4 e *passim*
BRICCARELLO *(Misto)* 8, 12, 33
BARBERI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri* 9, 12
CARCARINO *(Rifond. Com.-Progr.)* 12, 31
BUCCIARELLI *(Progr. Feder.)* 13
SERRA *(Lega Nord)* 14
GUARRA *(AN)* 15
BISCARDI *(Progr. Feder.)* 15
* ZANOLETTI *(CDU)* 30
LASAGNA *(Forza Italia)* 33
* SCAGLIONE *(Lega Nord)* 33
* BECCHELLI *(AN)* ..... *Pag.* 34
BORGIA *(PPI)* 35
SILIQUINI *(CCD)* 35

Discussione e approvazione:

(2184) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 359, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di ordinamenti finanziari e contabili*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):*

MORANDO *(Progr. Feder.), relatore* 36
VEGAS, *sottosegretario di Stato per il tesoro* ... 37
ZACCAGNA *(Forza Italia)* 43

INCHIESTE PARLAMENTARI

Rinvio della discussione:

(*Doc.* XXII, n. 3-*bis*) ***MARTELLI ed altri.- Proroga del termine di cui all'articolo 3, comma 1, della deliberazione 4 ottobre 1994, recante «Istituzione di***

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1950)

una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle strutture sanitarie»;

(*Doc.* XXII, n. 23) *DI ORIO ed altri. – Ricostituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle strutture sanitarie, istituita con la deliberazione 4 ottobre 1994:*

GALLOTTI (*Forza Italia*) ..... *Pag.* 43

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDÌ 24 OTTOBRE 1995 44

ALLEGATO

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 45

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti ..... *Pag.* 45

PARLAMENTO EUROPEO

Trasmissione di documenti 45

MOZIONI E INTERROGAZIONI

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni 46

Annunzio 46, 49

Interrogazioni da svolgere in Commissione . 73

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del vice presidente PINTO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 17,30)*.
Si dia lettura del processo verbale.

GANDINI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Bastianetto, Bedin, Bo, Bobbio, Bruno Ganeri, Campo, Corasaniti, Delfino, De Martino Francesco, Fagni, Fanfani, Manieri, Peruzza, Speroni, Stefani, Tabladini, Valiani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Riani, negli Stati Uniti, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord; Lauricella, Dell'Uomo, Fierotti e Pedrazzini, in Sicilia, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sullo stato della ricostruzione nella Valle del Belice.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro e dal Ministro della pubblica istruzione:

«Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 428, recante istituzione di uffici scolastici provinciali del Ministero della pubblica istruzione nelle nuove province» (2203).

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2180) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, recante ulteriori disposizioni a favore delle zone alluvionate nel novembre 1994* *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, recante ulteriori disposizioni a favore delle zone alluvionate nel novembre 1994», già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, ha pertanto facoltà di parlare il senatore Matteja, il quale nel corso del suo intervento, svolgerà anche il seguente ordine del giorno:

Il Senato, considerato che:

a tutt'oggi, le popolazioni colpite dalle alluvioni del 1992, del settembre-novembre 1993 e maggio 1994 non hanno ancora ricevuto alcun risarcimento danni;

molte aziende sono ormai fallite;

il Governo ha disatteso completamente gli impegni assunti con gli Ordini del giorno approvati nelle sedute del 7 febbraio 1995 durante la discussione per la conversione in legge del decreto-legge n. 691 del 19 dicembre 1994, dove si impegnava a predisporre entro due mesi uno specifico provvedimento legislativo risolutivo, con interventi analoghi a quelli previsti per le alluvioni del novembre 1994;

una recente sentenza della Corte Costituzionale, ha annullato la possibilità di attingere dai fondi GESCAL le somme necessarie per la ricostruzione di abitazioni private, danneggiate dalle alluvioni del 1993;

non è stato possibile, nel corso dell'esame parlamentare, inserire nel decreto ora in discussione qui al Senato un emendamento del Governo che andava a risolvere, almeno in parte, la drammatica situazione delle popolazioni colpite, che attendono da anni il giusto intervento dallo Stato,

impegna il Governo:

a predisporre entro trenta giorni un provvedimento d'urgenza che permetta alle popolazioni e alle imprese colpite dalle alluvioni del 1992-1993 e del maggio 1994 di ottenere senza ulteriori dilazioni, sia le provvidenze già previste dalle leggi n. 471 del 1994 e n. 265 del 1995, che l'incremento delle provvidenze stesse al fine di renderli più vicini a quelli predisposti per le alluvioni del novembre 1994.

9.2180.1. IL RELATORE

MATTEJA, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, innanzitutto desidero ringraziare la Presidenza che ha messo all'ordine del giorno di oggi, una giornata un pò particolare, questo provvedimento,

che riveste un'importanza notevole in quanto andrà ad attuare - almeno lo speriamo - tutte quelle misure e quegli interventi di rettifica dei precedenti provvedimenti e che comunque sono purtroppo indispensabili vista la complessità della materia.

Per questo provvedimento, in pratica, abbiamo operato, come per tutti gli altri decreti-legge, congiuntamente tra Camera e Senato. Alcuni di noi senatori si sono cioè riuniti diverse volte con alcuni colleghi deputati, con il supporto del sottosegretario, professor Barberi e, sentite le associazioni e tutti gli enti interessati, sono stati elaborati degli emendamenti che la Camera ha poi apportato a questo decreto-legge. Quindi, l'intesa era quella, per evitare che questo provvedimento decadesse, di non più modificarlo. In effetti così è stato, anche se all'ultimo momento appaiono sempre dei problemi, più o meno corretti - e che comunque esamineremo - ai quali cerchiamo di fornire indicazioni mediante degli ordini del giorno.

Il decreto-legge n. 364 è il quarto provvedimento inerente le alluvioni del 1994. Il primo fu la legge n. 22 del 21 gennaio 1995 per affrontare l'emergenza; poi venne immediatamente convertito nella legge n. 35 del 16 febbraio 1995 il decreto-legge n. 691; quindi, nel giugno scorso convertimmo in quest'Aula il decreto-legge n. 154 nella legge n. 265 che fu il primo intervento di aggiustamento. Questi provvedimenti erano successivi alla legge n. 471 del 1994, inerente l'alluvione del 1993, piuttosto diversa dai presenti.

Questo decreto-legge è formato da pochi articoli, il primo dei quali attua degli spostamenti di risorse, pari a circa 11.000 miliardi sempre all'interno dello stesso provvedimento, cioè il decreto-legge n. 691, destinando, altresì delle cifre a fondo perduto alle imprese ed alle industrie. Il primo provvedimento prevedeva il 20 per cento di contributi in conto capitale con un massimo di 200 milioni, ma all'atto pratico questo non fu per alcuni settori sufficiente; si è resa quindi necessaria una ridistribuzione, ma il tutto è sempre stato fatto all'interno dello stesso decreto-legge, anche le altre modifiche e aggiustamenti che abbiamo eseguito.

L'articolo 2 comporta, in pratica, uno spostamento dei termini per gli interventi da realizzarsi nel periodo di emergenza. Erano previsti dal decreto-legge n. 646, convertito in legge n. 22 del 1995; si trattava di interventi da attuare con estrema urgenza, ma purtroppo non tutti sono terminati quindi il termine per la loro attuazione è stato spostato al 31 marzo 1996.

L'articolo 3 è abolito e il suo contenuto è stato superato con degli emendamenti.

L'articolo 4 dà la possibilità ai proprietari di richiedere direttamente i danni nel caso in cui i titolari delle imprese siano diversi dai proprietari dei beni distrutti o danneggiati. Questo è un altro chiarimento necessario, in quanto alcuni risarcimenti erano in pratica bloccati.

L'articolo 5 autorizza il magistrato del Po ad assumere personale con contratto a termine.

Questo è quanto prevedeva il decreto-legge originario. Nel corso dell'esame alla Camera dei deputati sono stati approvati diversi emendamenti di aggiustamento, indispensabili per far sì che la ricostruzione proceda in modo più rapido. Cerco di sintetizzare le modifiche apportate.

In primo luogo, per i soggetti che posseggono redditi di partecipazione in imprese o società alluvionate è stata prevista la possibilità di usufruire delle proroghe delle dichiarazioni dei redditi e dei relativi versamenti, anche se non hanno subito rilevanti danni, in quanto impossibilitati a dichiarare la propria quota di partecipazione dei redditi per effetto delle proroghe tributarie concesse alle imprese e alle società alluvionate.

È stata inoltre stabilita la non applicabilità dell'accertamento induttivo ai fini delle imposte indirette e ai fini dell'IVA nei confronti delle imprese alluvionate, nel caso abbiano denunciato la distruzione delle scritture contabili. Un'altra modifica consiste nell'esclusione dal reddito di impresa dei contributi in conto capitale percepiti dalle imprese alluvionate: finora su queste erogazioni si pagavano le tasse.

È stata inoltre prevista l'ulteriore rateizzazione del pagamento dei contributi di previdenza infortuni e di quelli relativi al servizio sanitario nazionale in sei rate quadrimestrali e la ricostruzione delle scorte, da impiegare anche in attività differenti da quelle esercitate alla data del 4 novembre, giorno dell'alluvione.

Relativamente ai finanziamenti agevolati alle imprese commerciali, artigianali e industriali e di servizi è previsto l'intervento del Fondo centrale di garanzia, con l'estensione a tutti i finanziamenti ammessi all'intervento del fondo. È previsto inoltre l'aumento del 30 per cento del contributo in conto capitale fino ad un massimo di 300 milioni, mentre nel testo originario era previsto il 20 per cento fino ad un massimo di 200 milioni. È stata inoltre data la possibilità di ricollocare l'azienda alluvionata in altra sede, nello stesso comune o in altro comune alluvionato, al fine di consentire all'imprenditore una sistemazione più adatta e più sicura; nonchè la possibilità per i proprietari di impianti o di immobili danneggiati o distrutti dagli eventi calamitosi, diversi dai titolari di impresa, di accedere direttamente alle provvidenze della legge n. 35 del 16 febbraio 1995. È inoltre concessa la possibilità di finanziamenti per l'acquisto di impianti e strutture aziendali ritenute più idonee al rilancio dell'impresa; questo è un emendamento importantissimo che non eravamo riusciti ad inserire negli altri provvedimenti.

È stata altresì decisa l'estensione delle provvidenze anche a favore dei consorzi agrari provinciali dichiarati danneggiati e l'eliminazione del limite pari al 15 per cento del valore lordo vendibile per le imprese agricole. Questo emendamento è stato inserito, anche se norma ridondante in quanto già prevista dalla legge n. 35; in effetti la questione è anche oggetto di un'interrogazione che abbiamo presentato nei giorni scorsi in quanto non si capisce perchè il Ministero competente non abbia attuato questa norma, visto che il limite era stato abbassato a zero; credo che sia importante verificare l'applicazione delle leggi.

È stata inoltre stabilita l'erogazione di un acconto a favore delle aziende agricole nella misura del 70 per cento, disposizione seguita da una serie di modifiche tendenti ad accelerare l'erogazione dei fondi alle imprese agricole in quanto il meccanismo previsto dalla legge era eccessivamente lento. Un altro punto concerne le agevolazioni civilistiche per il reintegro del capitale delle società a seguito di perdite rilevanti dovute alla distruzione o a danneggiamenti. Oltre a questi aspetti sono stati chiariti ulteriori dettagli.

In linea di massima è questo il contenuto del provvedimento ora al nostro esame. È evidente che la normativa originaria era estremamente complessa, toccava tutti i settori e quindi le modifiche nel corso dell'esame si sono rese indispensabili.

Purtroppo ieri si sono fatti avanti i funzionari dell'ABI che hanno obiettato che questa nuova normativa in pratica potrebbe creare dei problemi. Ci siamo trovati con dei colleghi, compreso il Governo, nella persona del professor Barberi ed abbiamo tutti qualche perplessità. Effettivamente le difficoltà ci sono perchè molte pratiche sono già «processate» e quindi occorrerà riprenderle. Non consideriamo questo problema tale da poter bloccare le erogazioni, ma comunque non potevamo in questa sede - e qui va detto - far decadere un provvedimento che ha moltissimi aspetti positivi.

Quindi, per tentare di risolvere questo problema, abbiamo presentato un ordine del giorno per far capire che, al di là delle normative, bisogna anche concretizzare lo spirito della legge e la volontà del Parlamento che compatto chiede di procedere rapidamente alla ricostruzione e all'avvio delle attività produttive in un'area che non può sicuramente morire, visto che è stata il motore di buona parte del sistema economico.

Un grosso rammarico purtroppo devo esprimerlo per non aver potuto inserire in questo decreto alcuni emendamenti fatti propri dal Governo stesso, che cercavano finalmente di risolvere in parte il problema delle alluvioni del 1993. Voglio far presente che la situazione degli alluvionati del 1992 in Toscana e del 1993 è veramente drammatica; ad oggi praticamente i danneggiati non hanno ricevuto nulla o quasi nulla. Questo per tanti motivi, perchè gli stanziamenti erano esigui, ma non solo: ci sono delle normative che bloccano gli stanziamenti. L'emendamento che il Governo proponeva alla Camera cercava in parte di risolvere questo problema; purtroppo è stato dichiarato inammissibile e sono venuto poco fa a sapere che il tentativo di inserire un'analoga norma nel decreto-legge n. 415 attualmente in discussione alla Camera non è andato a buon fine, in quanto il relativo emendamento e stato anche in questo caso dichiarato inammissibile. Occorrerà assolutamente approntare una nuova norma per far sì che anche queste popolazioni abbiano finalmente gli aiuti promessi. Ci sono oltretutto degli stanziamenti bloccati mentre i privati non hanno le abitazioni e le imprese della zona in molti casi sono fallite. In ogni caso rivolgerò un appello al Governo con un ordine del giorno da me elaborato sulla questione.

Per quanto riguarda l'alluvione del 1993, l'appello l'ho già fatto e conosco la sensibilità del professor Barberi; non ho dubbi che si attiverà in modo determinato, come ha fatto per questi provvedimenti. Credo che tutti dobbiamo qui dare atto al Sottosegretario di essere stato un valido interlocutore per noi e solo grazie ai suoi interventi e al suo attivismo, e forse al suo modo di operare diverso rispetto al passato, vi sono stati dei positivi risultati. Questo bisogna ammetterlo e quindi io lo ringrazio a nome mio, ma credo anche a nome di molti colleghi e specialmente delle popolazioni danneggiate. Sono sicuro che anche per il 1993 troveremo in qualche modo una soluzione, ma deve essere assolutamente tempestiva.

In conclusione del mio intervento, signor Presidente, preannuncio la presentazione di due ordini del giorno, che farò pervenire al più presto alla Presidenza.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Briccarello, la quale nel corso del suo intervento svolgerà anche il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

considerata la necessità di dare concreto ristoro a tutti i soggetti che hanno subito danni conseguenti agli eventi calamitosi della prima decade del novembre 1994,

impegna il Governo:

in sede di applicazione dell'articolo 4-*bis*, comma 1, ad assicurare il conferimento dei benefici ivi richiamati anche ai soggetti proprietari di laghetti o bacini utilizzati per la pesca sportiva o a fini turistici che risultano danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi calamitosi della prima decade del mese di novembre 1994, ritenuto che tali beni sono comunque da considerare beni immobili ad uso non abitativo».

9.2180.2 BRICCARELLO

La senatrice Briccarello ha facoltà di parlare.

BRICCARELLO. Signor Presidente, l'ordine del giorno da me presentato costituisce semplicemente un chiarimento necessario. Lavorando sulle disposizioni a favore delle zone alluvionate nel novembre 1994 e cercando di dare ristoro a tutti i soggetti che hanno subìto conseguentemente dei danni, ci siamo via via resi conto – e da ciò sono derivate le varie normative – delle diverse fattispecie di danno.

Ho cercato di porre rimedio ad una di queste che altrimenti non sarebbe rientrata in modo specifico nella normativa che stiamo esaminando ma soltanto nella dizione generica degli «immobili ad uso non abitativo», dandone menzione espressa con questo ordine del giorno anche se ritengo che oggi possa trovare comunque pieno titolo nell'articolo 4-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, laddove tutti i soggetti che non hanno beneficiato di altre provvidenze possono essere ammessi a contributi, ovviamente se hanno subìto danni.

Per chiarezza, poichè ho notato che si è sovrapposto nel tempo l'operato della Conferenza Stato-regioni e quindi anche le cose semplici sono diventate complesse, chiedo al Governo di farsi espresso carico anche di tale specifica fattispecie – che ho riscontrato in più di un'occasione, operando tra le popolazioni delle zone alluvionate, e di assicurare ai soggetti proprietari di laghetti o bacini utilizzati per la pesca sportiva o a fini turistici, che non risultino come imprese agricole o semplicemente come imprese, certezza del ristoro dei danni subìti.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, il quale nel corso del suo intervento si pronunzierà sui due ordini del giorno finora illustrati.

BARBERI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, signori senatori, il provvedimento al nostro esame, che credo abbia una grande rilevanza, è frutto del lavoro congiunto, ricordato poc'anzi dal relatore, fra il Governo da me rappresentato e parlamentari sia della Camera sia del Senato, e si è prefisso come obiettivo - e ci auguriamo tutti che questo possa essere finalmente raggiunto - la chiusura della fase di emergenza prodottasi a seguito dell'alluvione del novembre 1994.

Riteniamo che il lavoro svolto in questi mesi - ricordo che quello al nostro esame è il terzo provvedimento legislativo, oltre a vari decreti ministeriali e a varie deliberazioni della Conferenza permanente Stato-regioni - non solo dovrebbe aver definitivamente disciplinato i meccanismi che già da tempo per fortuna stanno funzionando egregiamente in Piemonte - e questo possiamo ora dirlo espressamente - dopo i primi mesi di paralisi totale, ma ha anche introdotto e migliorato tutta quella serie di provvidenze che sono state ricordate dal relatore e che non sto a ripetere.

Mi preme soltanto sottolineare un aspetto che credo sia di grande rilevanza, e cioè che in questo lavoro congiunto con i parlamentari soprattutto, ma non esclusivamente, delle zone del Piemonte è stato per la prima volta possibile introdurre il fondamentale principio di privilegiare anche interventi di prevenzione dei rischi, per cui una rilevante quota di finanziamenti, per l'esattezza 200 miliardi di lire, sono stati destinati ad opere tese alla rimozione delle cause che hanno prodotto i danni dell'alluvione in molte zone delle regioni interessate. Credo quindi che questo sia un segnale rilevante, in quanto le provvidenze non vanno soltanto, come è giusto, a ristoro del danno ma incidono anche nella rimozione delle cause che lo hanno provocato.

In qualità di rappresentante del Governo mi associo al rammarico espresso dal relatore per il fatto che non si sia riusciti ad inserire nel provvedimento al nostro esame e neanche all'interno del decreto-legge n. 415, attualmente all'esame della Camera, quei provvedimenti, alcuni dei quali fra l'altro rivestivano un puro carattere tecnico, rivolti a consentire effettivamente l'utilizzazione pratica di risorse precedentemente assegnate a beneficio delle zone colpite da alluvione nel 1992 e 1993.

Quindi, esprimo senz'altro un parere favorevole a nome del Governo sull'ordine del giorno n. 1, presentato dal relatore, precisando che già il Governo aveva fatto alcuni tentativi, sia sul decreto-legge n. 364 sia sul decreto-legge n. 415, per cercare di venire incontro, almeno parzialmente, a questi che riconosciamo essere problemi seri e non adeguatamente affrontati fino ad oggi.

Per quanto riguarda invece l'ordine del giorno n. 2, presentato dalla senatrice Briccarello, faccio osservare che nelle intenzioni del Governo, e quindi credo anche del Parlamento, l'articolo 4-*bis* del provvedimento ora all'esame dell'Aula, che è una sorta di provvedimento di chiusura e che prevede che tutte le categorie finora non considerate possano beneficiare delle provvidenze stabilite dai provvedimenti normativi, è stato

introdotto proprio perchè l'esperienza di questi mesi ci ha fatto verificare che, a ritmo settimanale o bisettimanale, andavano emergendo categorie dimenticate dai provvedimenti precedenti. Credo quindi che quanto previsto dal citato articolo debba essere senz'altro esteso a comprendere il caso specifico oggetto dell'ordine del giorno n. 2 e assicuro l'impegno del Governo a che la Conferenza Stato-Regioni si esprima in questo senso. Quindi il parere è favorevole ai primi due ordini del giorno.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prima di passare all'esame degli altri ordini del giorno, invito il relatore a pronunciarsi sull'ordine del giorno n. 2.

MATTEJA, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura degli ordini del giorno nn. 3 e 4, presentati dal relatore.

GANDINI, *segretario:*

Il Senato,

considerato che il comma 16-*sexies* introdotto all'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, pone problemi di interpretazione se correlato all'intero contenuto del sopracitato articolo 6, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge n. 415 del 1995 attualmente in esame alla Camera dei deputati:

impegna il Governo:

a riaffermare con opportuno atto amministrativo che il comma 16-*sexies* va inteso come riferito solo al recupero di somme non tributarie nè previdenziali.

9.2180.3 IL RELATORE

Il Senato,

considerato che l'ABI (Associazione bancaria italiana) ha fatto rilevare che le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, durante l'esame per la conversione in legge del decreto-legge n. 364 ora in discussione al Senato, potrebbero ulteriormente rallentare le erogazioni delle provvidenze a favore delle imprese alluvionate;

le modificazioni apportate alla Camera sono assolutamente migliorative e indispensabili per l'ottimizzazione e l'attualizzazione degli interventi stessi;

pur prendendo atto delle problematiche fatte emergere dall'ABI, ha considerato prioritaria l'immediata conversione in legge del presente decreto che risolve la maggior parte dei problemi delle popolazioni alluvionate nel novembre 1994.

Impegna il Governo:

a porre in essere tutte le scelte amministrative che possano facilitare il superamento, da parte degli istituti di credito, delle difficoltà eventualmente determinatesi in forza dell'approvazione del presente provvedimento;

a predisporre eventuali normative migliorative.

9.2180.4 IL RELATORE

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, poichè anche l'ordine del giorno n. 1, che il relatore ha già illustrato, è stato diffuso in un testo che ha poi ricevuto alcune modifiche, sempre da parte del relatore, e poichè il relatore ha fatto riferimento, nel corso dell'illustrazione, al testo già modificato, per completezza di conoscenza, invito il senatore segretario a dare lettura dell'ordine del giorno n. 1 nel testo modificato.

GANDINI, *segretario:*

Il Senato,

considerato che:

a tutt'oggi, le popolazioni colpite dalle alluvioni del 1992, del settembre-novembre 1993 e maggio 1994 hanno ricevuto risarcimenti dei danni solo in misura irrisoria;

molte aziende sono ormai fallite;

il Governo ha disatteso gli impegni assunti con gli ordini del giorno approvati nelle sedute del 7 febbraio 1995 durante la discussione per la conversione in legge del decreto-legge n. 691 del 19 dicembre 1994, dove si impegnava a predisporre entro due mesi uno specifico provvedimento legislativo risolutivo, con interventi analoghi a quelli previsti per le alluvioni del novembre 1994;

una recente sentenza della Corte costituzionale ha annullato la possibilità di attingere dai fondi GESCAL le somme necessarie per la ricostruzione di abitazioni private dei lavoratori non dipendenti, danneggiate dalle alluvioni del 1993;

non è stato possibile, nel corso dell'esame parlamentare, l'inserimento nel decreto-legge n. 364, ora in discussione qui al Senato, di un emendamento del Governo che andava a risolvere, almeno in parte, la drammatica situazione che vivono le popolazioni colpite e che attendono da anni il giusto intervento dallo Stato,

impegna il Governo:

a predisporre entro trenta giorni un provvedimento d'urgenza che permetta alle popolazioni e alle imprese colpite dalle alluvioni del 1992-1993 e del maggio 1994 di ottenere senza ulteriori dilazioni sia le provvidenze già previste dalle leggi n. 471 del 1994 e n. 265 del 1995 che l'incremento delle provvidenze stesse al fine di renderli più vicini a quelli predisposti per le alluvioni del novembre 1994.

9.2180.1. (Nuovo testo) IL RELATORE

PRESIDENTE. Signor Sottosegretario, conferma il suo parere favorevole anche sul nuovo testo dell'ordine del giorno n. 1?

BARBERI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Lo confermo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno nn. 3 e 4.

BARBERI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere favorevole su entrambi gli ordini del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Matteja, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 1, nonostante il parere favorevole espresso dal Governo?

MATTEJA, *relatore*. Ritengo che non sia necessario porre in votazione l'ordine del giorno n. 1.

PRESIDENTE. Senatrice Briccarello, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 2?

BRICCARELLO. Signor Presidente, penso che non sia necessario porre in votazione l'ordine del giorno da me presentato ma ritengo che sia preferibile farlo affinchè rafforzi l'impegno del Governo. Chiedo pertanto all'Assemblea di votarlo, non per necessità ma perchè ne resti traccia negli atti parlamentari.

CARCARINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCARINO. Signor Presidente, annuncio che nel caso in cui gli ordini del giorno verranno posti in votazione esprimerò un voto favorevole ma vorrei fare alcune osservazioni sull'ordine del giorno n. 1.

Non è possibile, signor Presidente, ricorrere per l'ennesima volta ad un ordine del giorno per chiedere che il Governo intervenga al fine di dare risposte certe e concrete alle popolazioni colpite dalle alluvioni del 1992, del 1993 e del 1994. Il Governo, il 7 febbraio 1995, si era già impegnato ad emanare un provvedimento. Ci dispiace che questo non sia avvenuto e ci rendiamo conto che il Governo Dini era ai suoi inizi in quei giorni.

BARBERI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Era un altro Governo, non l'attuale.

CARCARINO. È vero ma, signor Sottosegretario, l'impegno su quell'ordine del giorno - e lei non può non essere d'accordo con me - era già stato preso. Quell'ordine del giorno prevedeva che il Governo entro sessanta giorni avrebbe dovuto emanare un provvedimento legislativo, cosa che non è avvenuta.

Dobbiamo adesso votare un analogo ordine del giorno con il quale chiediamo al Governo di predisporre entro trenta giorni un provvedimento ma questo impegno era già stato preso otto mesi fa.

Signor Presidente, sono intervenuto solo per sottolineare tale situazione. Ricordo che le regioni colpite che aspettano una risposta concreta sono il Piemonte, la Lombardia, l'Emilia Romagna il Molise, la Campania, tanto per citarne alcune. *(Commenti della senatrice Bucciarelli)*. È vero, senatrice Bucciarelli, c'è anche la Toscana.

SERRA. Anche la Liguria.

CARCARINO. Mi sembrava doveroso, signor Presidente, signor Sottosegretario, ricordare un impegno certo, sicuro e concreto già assunto. Invito l'Assemblea a votare a favore di tutti e quattro gli ordini del giorno, sottolineando il rammarico sull'ordine del giorno n. 1 perchè il Governo è venuto meno ad un impegno che aveva già assunto nel mese di febbraio.

PRESIDENTE. Senatore Carcarino, il relatore ha rinunciato a porre in votazione l'ordine del giorno n. 1 e pertanto possiamo considerare come acquisito il parere favorevole del Governo.

MATTEJA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTEJA, *relatore*. Signor Presidente, in considerazione delle osservazioni avanzate dal collega Carcarino ritengo opportuno votare l'ordine del giorno n. 1 in modo che possa rimanere agli atti che l'Assemblea concorda su di esso.

PRESIDENTE. Passiamo allora alla votazione dell'ordine del giorno n. 1.

BUCCIARELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCIARELLI. Signor Presidente, unicamente per chiedere al Sottosegretario un'ulteriore presa di posizione su questo ordine del giorno.

Chi, come me, è stato presente anche nell'11ª legislatura sa che di ordini del giorno ne ho illustrati e ne sono stati approvati una quantità infinita, ma non ho visto ancora risolto il problema delle alluvioni dei mesi di ottobre e novembre del 1992, soprattutto per quanto riguarda la Toscana (novembre 1992). Quindi, siamo ancora qui e sembra che vogliamo esprimere un impegno. Oltre che a raccontarci come non sia stato possibile modificare il provvedimento che abbiamo stasera all'esame, come non sia stato possibile modificare - notizia di un'ora fa - il decreto-legge n. 415 del 1995, ci troviamo ora qui ad impegnare il Governo, con quest'ordine del giorno a predisporre entro 30 giorni un

ulteriore provvedimento d'urgenza. Su questo impegno del Governo vorrei sentire qualcosa di più perchè si parla di un provvedimento sulle alluvioni del 1995 che dovrebbe essere assunto in tempi rapidi e che potrebbe contenere una norma che risolve in via definitiva una volontà politica espressa ormai unanimemente dai due rami del Parlamento, nonchè le soluzioni tecniche che renderebbero operative alcune norme già approvate dal Parlamento.

Qualora però questo provvedimento richiedesse tempi non so quali nè quanti, chiedo che soprattutto sul pregresso si vari un provvedimento *ad hoc* perchè non è possibile secondo me mantenere ad un livello di responsabilità e di fiducia nell'intervento dello Stato chi dal 1992 vede pronunciamenti unanimi delle due Camere, vede espressioni di ordini del giorno ma non vede in niente cambiata la propria condizione concreta.

Allora, mi scuso perchè conosco la disponibilità del Sottosegretario a trovare soluzioni legislative per il passato, quelle che ora tecnicamente non sono perseguibili, ma vorrei una parola più precisa per riferirla anche all'esterno, per cui se quello *in itinere* è un provvedimento che, proprio perchè interviene su materia nuova, dovesse portarci ancora una volta a far finta di dare una risposta ma a non darla nel concreto, vorrei che ci fosse una decisione o per lo meno un impegno specifico ad un provvedimento *ad hoc* che sancisca la sanatoria del pregresso.

SERRA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA. Signor Presidente, anche il Gruppo della Lega Nord esprime parere favorevole a tutti gli ordini del giorno ricordando, se ce ne fosse bisogno, la situazione drammatica che ha vissuto in particolare (qui parlo a nome personale) la Liguria nel 1993 e le immagini diffuse da tutti i *media* penso non siano facilmente dimenticabili.

La fiducia a cui faceva cenno la senatrice Bucciarelli la Liguria l'ha già perduta perchè le imprese fallite che non hanno più potuto risollevarsi non hanno avuto alcun aiuto; così anche la base commerciale e artigianale è stata colpita gravemente: non essendo stato previsto neanche un aiuto per le scorte (che sono la loro base finanziaria ed economica), sono state messe proprio a terra aggravando ulteriormente la già difficile situazione della disoccupazione. Vorrei dire anche che quel piccolo contributo previsto dalla legge n. 471 del 1994, che non copriva neanche il 14 per cento dei danni subìti dalle imprese, oltretutto è rimasto bloccato finchè non si realizzerà una deroga al finanziamento delle risorse che possono essere attribuite alle camere di commercio, che non possono superare i 900 milioni al mese.

Quindi, tutto è stato bloccato. Con il decreto-legge n. 154 del 1995 era prevista un'altra piccola provvidenza, ma anche quella è stata stornata e bloccata; stesso discorso per i 29 miliardi che sono stati usati poi per i danni all'agricoltura del 1994.

È pur vero che quando si subiscono reiteratamente dei danni che colpiscono vaste popolazioni in modo drammatico si dimentica il danno pregresso per far fronte all'emergenza più recente, però questa non è

una buona soluzione dei problemi. Gli impegni reiterati che abbiamo richiesto con altri ordini del giorno hanno lasciato proprio disattese tutte le speranze di avere un contributo congruo e, soprattutto, che venga distribuito equamente tra tutte le zone colpite. Questo non è successo. È un pò come una guerra dei poveri, ma in realtà le zone che hanno subito l'alluvione nel 1994 sono state privilegiate rispetto a quelle colpite dall'alluvione del 1993.

Pertanto dichiariamo il nostro voto favorevole a tutti gli ordini del giorno.

GUARRA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

GUARRA. Dichiaro il mio voto favorevole su tutti gli ordini del giorno, anche se l'esperienza mi dice che purtroppo gli ordini del giorno servono a ben poco, perchè il Governo è sempre restio a tradurre in pratica le assicurazioni che dà in Parlamento. Nonostante ciò, *spes ultima dea* e quindi può darsi che il Governo da oggi in poi tenga fede agli impegni assunti in Parlamento relativamente agli ordini del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dal relatore, nel nuovo testo.

È approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno n. 2, presentato dalla senatrice Briccarello.

È approvato.

Chiedo al relatore se insiste per la votazione degli ordini del giorno nn. 3 e 4, che sono stati accolti dal Governo.

MATTEJA, *relatore*. Non insisto.

BISCARDI. Signor Presidente, chiedo che anche questi ordini del giorno vengano messi in votazione.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'ordine del giorno n. 3, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno n. 4, presentato dal relatore.

È approvato.

Invito il senatore segretario a dare lettura del parere della 5ª Commissione sul disegno di legge al nostro esame.

GANDINI, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, recante ulteriori disposizioni a favore delle zone alluvionate nel novembre 1994, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

Ricordo che la Camera dei deputati ha apportato le seguenti modificazioni in sede di conversione al decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364:

All'articolo 1:

nella rubrica, le parole: «dall'articolo 3-*bis*» *sono sostituite dalle seguenti:* «dagli articoli 3 e 3-*bis*»;

al comma 3, capoverso 3-bis, *le parole:* «della presente legge» *sono sostituite dalle seguenti:* «del presente decreto».

Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti:

«Art. 1-*bis*. - *(Interventi di modifica delle disposizioni previste dal decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni).* 1. Al decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) nel comma 16-*quater*, dopo le parole: "del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600," sono inserite le seguenti: "e dall'articolo 55, secondo comma, numeri 1) e 2), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,"; e le parole: "ai carabinieri o alla Polizia di Stato" sono sostituite dalle seguenti: "alla Guardia di finanza o agli uffici del registro o agli uffici dell'imposta sul valore aggiunto o ai carabinieri o alla Polizia di Stato";

2) dopo il comma 16-*quater*, sono aggiunti i seguenti:

"16-*quinquies*. In deroga al disposto dell'articolo 55, comma 3, lettera *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, i contributi in conto capitale erogati, in base a leggi dello Stato, dallo Stato, dalle regioni o dai comuni alle imprese danneggiate in conseguenza degli eventi alluvionali e delle avversità atmosferiche della prima decade del mese di novembre 1994, aventi sede nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma

1, non concorrono alla formazione del reddito di impresa del soggetto percipiente.

16-*sexies*. Il recupero delle somme dovute e non corrisposte per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo avverrà senza corresponsione di interessi, soprattasse ed altri oneri";

b) all'articolo 7, comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: "e in ulteriori sei rate quadrimestrali con interessi al tasso legale calcolati dall'inizio della rateizzazione".

Art. 1-*ter*. - *(Ulteriori interventi di modifica delle disposizioni previste dal decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni). 1.* Al decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 3, dopo le parole: "ricostituzione di scorte" sono inserite le seguenti: "da impiegare anche in attività differenti da quella esercitata alla data del 4 novembre 1994";

2) il comma 4-*bis* è abrogato;

3) al comma 7, le parole: "può essere accordata con un massimale pari" sono sostituite dalle seguenti: "la misura del relativo intervento è fissata";

4) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

"8-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo si applicano a tutti i finanziamenti ammessi agli interventi del Fondo centrale di garanzia di cui al comma 6, previo utilizzo delle garanzie rilasciate dai Confidi ai sensi dell'articolo 2-*bis*";

b) all'articolo 2-*bis*, comma 2, le parole: "la garanzia integrativa" sono sostituite dalle seguenti: "le garanzie"; e le parole: "ai commi 6 e 7 dell'articolo 3" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 6 dell'articolo 3";

c) all'articolo 3:

1) al comma 7-*bis*, le parole: "di cui ai commi 6 e 7" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 6";

2) dopo il comma 7-*bis*, è aggiunto il seguente:

"7-*ter*. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo si applicano a tutti i finanziamenti ammessi agli interventi del Fondo centrale di garanzia di cui al citato comma 6, previo utilizzo delle garanzie rilasciate dai Confidi ai sensi dell'articolo 2-*bis*";

d) all'articolo 3-*bis*, al comma 1, le parole: "pari al 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 30 per cento"; e le parole: "nel limite massimo complessivo di lire 200 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite massimo complessivo di lire 300 milioni";

e) dopo l'articolo 3-*ter*, sono inseriti i seguenti:

"Art. 3-*quater*. - *1.* In caso di danni ai fabbricati aziendali delle imprese di cui all'articolo 2, comma 2, e all'articolo 3, comma 2, qualora si

rendesse necessario il trasferimento dell'impresa in altra sede nello stesso comune o in altro comune interessato dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 al fine di consentire all'imprenditore di ubicare l'azienda in zone a minore rischio di esondazione, possono essere finanziati, con le modalità di cui agli articoli 2 e 3, i costi relativi all'acquisto o alla ristrutturazione di un immobile, nei limiti del danno subìto.

2. I finanziamenti previsti dagli articoli 2 e 3 sono concessi per tutti i ripristini documentati, effettuati dalle imprese danneggiate di cui agli articoli 2, comma 2, e 3, comma 2, a decorrere dal 4 novembre 1994.

Art. 3-*quinquies*. - *1.* Nel caso in cui i titolari delle imprese di cui all'articolo 2, comma 2, e all'articolo 3, comma 2, siano diversi dai proprietari degli impianti o degli immobili distrutti o danneggiati destinati all'esercizio d'impresa, i contributi previsti dagli articoli 2, 3 e 3-*bis*, relativamente ai danni subìti dagli impianti o dagli immobili stessi, possono essere richiesti dai proprietari direttamente o per il tramite delle imprese danneggiate.

Art. 3-*sexies*. - *1.* Nel rispetto della destinazione prevista, i finanziamenti per il ripristino migliorativo di cui agli articoli 2 e 3 possono essere diretti all'acquisto di impianti e strutture aziendali ritenuti più idonei o convenienti al rilancio dell'impresa.

Art. 3-*septies*. - *1.* Le provvidenze previste dall'articolo 3-*bis* si intendono applicabili anche ai consorzi agrari provinciali in liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio alla data del 4 novembre 1994, aventi sede nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, dichiarati danneggiati per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994.

2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti interessati a fruire delle provvidenze previste dall'articolo 3-*bis* presentano per il tramite di una banca apposita domanda al Mediocredito centrale Spa, per le relative concessioni, secondo le direttive impartite con i decreti del Ministro del tesoro del 23 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995, e del 24 marzo 1995, pubblicato nella medesima *Gazzetta Ufficiale*.

3. All'onere di cui al presente articolo, valutato in lire 1.500 milioni, si fa fronte con le disponibilità e nei limiti previsti per l'anno 1996 dall'articolo 1, comma 4";

f) all'articolo 4:

1) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. Limitatamente alle aziende agricole danneggiate dagli eventi alluvionali del novembre 1994, non si applica la limitazione percentuale prevista per l'indennizzo del danno di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, come modificata dall'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22";

2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Conseguentemente le regioni sono tenute a procedere immediatamente alla liquidazione delle provvidenze sulla base dell'attestazione prodotta dagli interessati";

g) dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

"Art. 4-*bis*. *1*. Le provvidenze di cui agli articoli 2, 3, 3-*bis* e 4 si applicano anche a favore delle imprese che, pur non avendo sede nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, ivi trovandosi ad operare per motivi connessi alla loro attività produttiva, abbiano subìto danni a beni mobili strumentali";

h) all'articolo 5, al comma 1, le parole: "agli articoli 1, 2, 3, 3-*bis* e 9" sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 1, 2, 3, 3-*bis*, 3-*quater*, 3-*quinquies* e 9".

2. Ai fini dell'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 4 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, come da ultimo modificato dal presente articolo, le domande devono essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione del presente decreto.

3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera *d)*, valutato in lire 60 miliardi, si fa fronte per lire 29 miliardi con le disponibilità di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, e per lire 31 miliardi con le disponibilità e nei limiti previsti per l'anno 1996 dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, intendendosi corrispondentemente ridotto lo stanziamento di competenza.

Art. 1-*quater*. *(Interventi di modifica delle disposizioni previste dal decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265)*. - *1*. All'articolo 5-*ter*, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, le parole: "Ministro dei lavori pubblici" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro delle finanze".

Art. 1-*quinquies*. *(Accelerazione delle procedure per la concessione degli aiuti per il ripristino dei danni alle aziende agricole)*. - *1*. Per la concessione alle aziende agricole danneggiate dall'alluvione della prima decade del mese di novembre 1994 di contributi in conto capitale per il ripristino delle strutture fondiarie aziendali ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera *e)*, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, gli uffici regionali sono autorizzati ad erogare un acconto nella misura del 70 per cento del contributo richiesto per le domande presentate sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. All'atto della emissione del decreto di concessione gli uffici regionali sono autorizzati ad erogare ulteriori acconti fino al 90 per cento del contributo concesso.

2. Per la concessione alle aziende agricole danneggiate dall'alluvione della prima decade del mese di novembre 1994 di contributi in conto capitale per il ripristino di infrastrutture ed opere di bonifica ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, gli uffici regionali sono autorizzati ad erogare un acconto nella misura del 30 per cento del contributo richiesto all'atto della presentazione dei progetti. All'atto della approvazione dei progetti gli uffici regionali sono autoriz-

zati ad erogare ulteriori acconti fino al 90 per cento del contributo concesso.

Art. 1-*sexies*. *(Interventi per il deflusso delle acque)*. - *1*. L'Autorità di bacino del Po, d'intesa con il presidente del Magistrato per il Po e con i presidenti delle giunte delle regioni interessate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano di interventi urgenti sui ponti nei tratti urbani o in loro prossimità per consentire il regolare deflusso delle acque. Al relativo onere, valutato in lire 150 miliardi, si fa fronte con le disponibilità e nei limiti previsti per l'anno 1996 dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, intendendosi corrispondentemente ridotto lo stanziamento di competenza. Il Ministro dei lavori pubblici provvede alla ripartizione dei fondi fra le amministrazioni competenti.

Art. 1-*septies*. *(Interventi per l'eliminazione dei rischi derivanti dal dissesto idrogeologico)*. - *1*. Per il risanamento delle regioni interessate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con i presidenti delle giunte delle regioni interessate, provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e nel quadro di esigenze prioritarie, a predisporre un piano di interventi diretti ad eliminare i rischi derivanti da dissesti idrogeologici e da movimenti franosi.

2. All'attuazione degli interventi di cui al comma 1 provvedono le regioni interessate. Al relativo onere, valutato in lire 50 miliardi, si fa fronte con le disponibilità e nei limiti previsti per l'anno 1996 dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, intendendosi corrispondentemente ridotto lo stanziamento di competenza».

L'articolo 3 è soppresso.

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: «dagli articoli 1, comma 3, 2, 3 e 3-*bis* della citata legge» *sono sostituite dalle seguenti:* «dagli articoli 1, comma 3, 2, 3 e 3-*bis* del citato decreto-legge»; *e al medesimo comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:* «Per la determinazione delle provvidenze, nonché per l'ammissione e la relativa concessione ed erogazione dei contributi, si applicano i criteri adottati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, relativamente alle imprese danneggiate, e le conseguenti direttive impartite con decreti del Ministro del tesoro. I soggetti aventi diritto possono presentare la relativa domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Dopo l'articolo 4, sono inseriti i seguenti:

«Art. 4-*bis*. *(Ulteriori disposizioni per l'applicazione delle provvidenze)*. - *1*. Possono beneficiare dei contributi previsti dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, tutti i soggetti che non hanno beneficiato delle altre provvidenze previste nelle disposizioni a favore delle zone alluvionate del novembre 1994.

2. La domanda di ammissione al contributo deve essere prodotta nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e essere corredata da certificazione sottoscritta dai soggetti beneficiari, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti di non aver beneficiato di altre provvidenze.

Art. 4-*ter*. *(Riassegnazione di fondi al Ministero dei lavori pubblici)*. - *1*. Lo stanziamento di lire 50 miliardi, utilizzato per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, come sostituito dall'articolo 4, comma 1-*ter*, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, viene reintegrato allo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici con una somma di pari importo. All'onere si fa fronte con le disponibilità di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, rispettivamente per lire 24 miliardi nell'esercizio 1995 e per lire 26 miliardi nell'esercizio 1996, intendendosi corrispondentemente ridotti gli stanziamenti di competenza.

Art. 4-*quater*. *(Termine per la presentazione delle domande)*. - *1*. Le domande rivolte ad ottenere i benefici previsti dalle disposizioni a favore delle imprese delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 dovranno essere presentate entro e non oltre il termine del 31 marzo 1996.

Art. 4-*quinquies*. *(Conversione dei mutui)*. - *1*. I mutui contratti precedentemente alle alluvioni del 5 e 6 novembre 1994 dai soggetti risultati successivamente alla citata data alluvionati potranno essere convertiti con i mutui previsti dal decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni, e dal decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, per il massimo dell'importo dei danni subiti e nei limiti delle garanzie e della durata previste.

Art. 4-*sexies*. *(Disposizioni in materia di rilevamenti geologici)*. - *1*. Al fine prioritario di effettuare i rilevamenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994, nonché per accelerare la realizzazione della cartografia geologica del territorio nazionale e l'espletamento delle altre attività scientifiche ad essa strumentali, il Servizio geologico nazionale può avvalersi della collaborazione degli istituti e dei dipartimenti universitari, del Consiglio nazionale delle ricerche e dei servizi e relativi uffici geologici delle regioni e delle province autonome di Trento e di

Bolzano mediante la stipula di accordi di programma, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Agli accordi di programma si applicano le procedure di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Per l'attuazione degli accordi di programma gli organismi sopra indicati possono avvalersi di singoli geologi e di singoli tecnici specializzati anche estranei all'Amministrazione, secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

2. Gli accordi di programma di cui al comma 1 possono anche integrare le convenzioni già stipulate dal Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri».

All'articolo 5

al comma 1, le parole da: «la regione Piemonte per le esigenze» *fino a:* «ad un anno» *sono sostituite dalle seguenti:* «le regioni Piemonte e Liguria, per le esigenze proprie e delle amministrazioni provinciali, comunali e delle comunità montane delle regioni stesse, possono assumere personale tecnico specializzato con contratto a termine di durata non superiore a due anni nel limite di 20 unità per quanto concerne il Piemonte e di 5 unità per quanto concerne la Liguria».

Ricordo che il testo degli articoli del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 1.

*(Interventi di modifica delle disposizioni previste dagli articoli 3 e 3-*bis *del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni)*

1. Al comma 3 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, le parole: «120 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «135 miliardi».

2. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, le parole: «180 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «200 miliardi».

3. All'articolo 3-*bis* del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-*bis*. Per le finalità del presente articolo la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa è autorizzata ad utilizzare anche una quota dell'ammontare massimo di lire 30 miliardi della somma di lire 200 miliardi stanziata dall'articolo 3, comma 1, del presente decreto».

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in lire 35 miliardi, si fa fronte mediante utilizzo delle risorse di cui al comma 4

dell'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni.

Art. 1-*bis*.

(Interventi di modifica delle disposizioni previste dal decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni)

1. Al decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) nel comma 16-*quater*, dopo le parole: «del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,» sono inserite le seguenti: «e dall'articolo 55, secondo comma, numeri 1) e 2), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,»; e le parole: «ai carabinieri o alla Polizia di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «alla Guardia di finanza o agli uffici del registro o agli uffici dell'imposta sul valore aggiunto o ai carabinieri o alla Polizia di Stato»;

2) dopo il comma 16-*quater*, sono aggiunti i seguenti:

«16-*quinquies*. In deroga al disposto dell'articolo 55, comma 3, lettera *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, i contributi in conto capitale erogati, in base a leggi dello Stato, dallo Stato, dalle regioni o dai comuni alle imprese danneggiate in conseguenza degli eventi alluvionali e delle avversità atmosferiche della prima decade del mese di novembre 1994, aventi sede nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, non concorrono alla formazione del reddito di impresa del soggetto percipiente.

16-*sexies*. Il recupero delle somme dovute e non corrisposte per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo avverrà senza corresponsione di interessi, soprattasse ed altri oneri»;

b) all'articolo 7, comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «e in ulteriori sei rate quadrimestrali con interessi al tasso legale calcolati dall'inizio della rateizzazione».

Art. 1-*ter*.

(Ulteriori interventi di modifica delle disposizioni previste dal decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni)

1. Al decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 3, dopo le parole: «ricostituzione di scorte» sono inserite le seguenti: «da impiegare anche in attività differenti da quella esercitata alla data del 4 novembre 1994»;

2) il comma 4-*bis* è abrogato;

3) al comma 7, le parole: «può essere accordata con un massimale pari» sono sostituite dalle seguenti: «la misura del relativo intervento è fissata»;

4) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

«8-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo si applicano a tutti i finanziamenti ammessi agli interventi del Fondo centrale di garanzia di cui al comma 6, previo utilizzo delle garanzie rilasciate dai Confidi ai sensi dell'articolo 2-*bis*»;

b) all'articolo 2-*bis*, comma 2, le parole: «la garanzia integrativa» sono sostituite dalle seguenti: «le garanzie»; e le parole: «ai commi 6 e 7 dell'articolo 3» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 6 dell'articolo 3»;

c) all'articolo 3:

1) al comma 7-*bis*, le parole: «di cui ai commi 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 6»;

2) dopo il comma 7-*bis*, è aggiunto il seguente:

«7-*ter*. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo si applicano a tutti i finanziamenti ammessi agli interventi del Fondo centrale di garanzia di cui al citato comma 6, previo utilizzo delle garanzie rilasciate dai Confidi ai sensi dell'articolo 2-*bis*»;

d) all'articolo 3-*bis*, al comma 1, le parole: «pari al 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 30 per cento»; e le parole: «nel limite massimo complessivo di lire 200 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo complessivo di lire 300 milioni»;

e) dopo l'articolo 3-*ter*, *sono inseriti i seguenti:*

«Art. 3-*quater*. – 1. In caso di danni ai fabbricati aziendali delle imprese di cui all'articolo 2, comma 2, e all'articolo 3, comma 2, qualora si rendesse necessario il trasferimento dell'impresa in altra sede nello stesso comune o in altro comune interessato dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 al fine di consentire all'imprenditore di ubicare l'azienda in zone a minore rischio di esondazione, possono essere finanziati, con le modalità di cui agli articoli 2 e 3, i costi relativi all'acquisto o alla ristrutturazione di un immobile, nei limiti del danno subìto.

2. I finanziamenti previsti dagli articoli 2 e 3 sono concessi per tutti i ripristini documentati, effettuati dalle imprese danneggiate di cui agli articoli 2, comma 2, e 3, comma 2, a decorrere dal 4 novembre 1994.

Art. 3-*quinquies*. – 1. Nel caso in cui i titolari delle imprese di cui all'articolo 2, comma 2, e all'articolo 3, comma 2, siano diversi dai proprietari degli impianti o degli immobili distrutti o danneggiati destinati all'esercizio d'impresa, i contributi previsti dagli articoli 2, 3 e 3-*bis*, relativamente ai danni subìti dagli impianti o dagli immobili stessi, possono essere richiesti dai proprietari direttamente o per il tramite delle imprese danneggiate.

Art. 3-*sexies*. – 1. Nel rispetto della destinazione prevista, i finanziamenti per il ripristino migliorativo di cui agli articoli 2 e 3 possono essere diretti all'acquisto di impianti e strutture aziendali ritenuti più idonei o convenienti al rilancio dell'impresa.

Art. 3-*septies*. – 1. Le provvidenze previste dall'articolo 3-*bis* si intendono applicabili anche ai consorzi agrari provinciali in liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio alla data del 4 novem-

bre 1994, aventi sede nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, dichiarati danneggiati per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994.

2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti interessati a fruire delle provvidenze previste dall'articolo 3-*bis* presentano per il tramite di una banca apposita domanda al Mediocredito centrale Spa, per le relative concessioni, secondo le direttive impartite con i decreti del Ministro del tesoro del 23 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1995, e del 24 marzo 1995, pubblicato nella medesima *Gazzetta Ufficiale*.

3. All'onere di cui al presente articolo, valutato in lire 1.500 milioni, si fa fronte con le disponibilità e nei limiti previsti per l'anno 1996 dall'articolo 1, comma 4»;

f) all'articolo 4:

1) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Limitatamente alle aziende agricole danneggiate dagli eventi alluvionali del novembre 1994, non si applica la limitazione percentuale prevista per l'indennizzo del danno di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, come modificata dall'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22»;

2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Conseguentemente le regioni sono tenute a procedere immediatamente alla liquidazione delle provvidenze sulla base dell'attestazione prodotta dagli interessati»;

g) dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

«Art. 4-*bis*. 1. Le provvidenze di cui agli articoli 2, 3, 3-*bis* e 4 si applicano anche a favore delle imprese che, pur non avendo sede nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, ivi trovandosi ad operare per motivi connessi alla loro attività produttiva, abbiano subìto danni a beni mobili strumentali»;

h) all'articolo 5, al comma 1, le parole: «agli articoli 1, 2, 3, 3-*bis* e 9» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 1, 2, 3, 3-*bis*, 3-*quater*, 3-*quinquies* e 9».

2. Ai fini dell'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 4 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, come da ultimo modificato dal presente articolo, le domande devono essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione del presente decreto.

3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera *d)*, valutato in lire 60 miliardi, si fa fronte per lire 29 miliardi con le disponibilità di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, e per lire 31 miliardi con le disponibilità e nei limiti previsti per l'anno 1996 dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995,

n. 35, e successive modificazioni, intendendosi corrispondentemente ridotto lo stanziamento di competenza.

Art. 1-*quater*.

(Interventi di modifica delle disposizioni previste dal decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265)

1. All'articolo 5-*ter*, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, le parole: «Ministro dei lavori pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delle finanze».

Art. 1-*quinquies*.

(Accelerazione delle procedure per la concessione degli aiuti per il ripristino dei danni alle aziende agricole)

1. Per la concessione alle aziende agricole danneggiate dall'alluvione della prima decade del mese di novembre 1994 di contributi in conto capitale per il ripristino delle strutture fondiarie aziendali ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera *e)*, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, gli uffici regionali sono autorizzati ad erogare un acconto nella misura del 70 per cento del contributo richiesto per le domande presentate sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. All'atto della emissione del decreto di concessione gli uffici regionali sono autorizzati ad erogare ulteriori acconti fino al 90 per cento del contributo concesso.

2. Per la concessione alle aziende agricole danneggiate dall'alluvione della prima decade del mese di novembre 1994 di contributi in conto capitale per il ripristino di infrastrutture ed opere di bonifica ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, gli uffici regionali sono autorizzati ad erogare un acconto nella misura del 30 per cento del contributo richiesto all'atto della presentazione dei progetti. All'atto della approvazione dei progetti gli uffici regionali sono autorizzati ad erogare ulteriori acconti fino al 90 per cento del contributo concesso.

Art. 1-*sexies*.

(Interventi per il deflusso delle acque)

1. L'Autorità di bacino del Po, d'intesa con il presidente del Magistrato per il Po e con i presidenti delle giunte delle regioni interessate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano di interventi urgenti sui ponti nei tratti urbani o in loro prossimità per consentire il regolare de-

flusso delle acque. Al relativo onere, valutato in lire 150 miliardi, si fa fronte con le disponibilità e nei limiti previsti per l'anno 1996 dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, intendendosi corrispondentemente ridotto lo stanziamento di competenza. Il Ministro dei lavori pubblici provvede alla ripartizione dei fondi fra le amministrazioni competenti.

Art. 1-*septies*.

(Interventi per l'eliminazione dei rischi derivanti dal dissesto idrogeologico)

1. Per il risanamento delle regioni interessate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con i presidenti delle giunte delle regioni interessate, provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e nel quadro di esigenze prioritarie, a predisporre un piano di interventi diretti ad eliminare i rischi derivanti da dissesti idrogeologici e da movimenti franosi.

2. All'attuazione degli interventi di cui al comma 1 provvedono le regioni interessate. Al relativo onere, valutato in lire 50 miliardi, si fa fronte con le disponibilità e nei limiti previsti per l'anno 1996 dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, intendendosi corrispondentemente ridotto lo stanziamento di competenza.

Articolo 2.

(Estensione delle deroghe per interventi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, sono soppresse le parole: «nel periodo di emergenza», e, dopo le parole: «possono operare» sono inserite le seguenti: «fino al 31 marzo 1996».

Articolo 4.

*(Ammissione ai contributi di cui agli articoli 1, comma 3, 2, 3 e 3-*bis *del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35)*

1. Nel caso in cui i titolari delle imprese di cui agli articoli 2, comma 2, e 3, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e suc-

cessive modificazioni, siano diversi dai proprietari dei beni distrutti o danneggiati ricevuti in lavorazione, riparazione, deposito o comodato o in dipendenza di contratti estimatori o contratti di opera, di appalto, trasporto, mandato, commissione o altro titolo non traslativo della proprietà, i contributi previsti dagli articoli 1, comma 3, 2, 3 e 3-*bis* del citato decreto-legge, relativamente ai danni subiti dai beni stessi, possono essere richiesti direttamente dai proprietari. Per la determinazione delle provvidenze, nonché per l'ammissione e la relativa concessione ed erogazione dei contributi, si applicano i criteri adottati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, relativamente alle imprese danneggiate, e le conseguenti direttive impartite con decreti del Ministro del tesoro. I soggetti aventi diritto possono presentare la relativa domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Agli oneri relativi al presente articolo, quantificati in lire 8 miliardi, si fa fronte mediante utilizzo delle risorse di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni.

Art. 4-*bis*.

(Ulteriori disposizioni per l'applicazione delle provvidenze)

1. Possono beneficiare dei contributi previsti dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, tutti i soggetti che non hanno beneficiato delle altre provvidenze previste nelle disposizioni a favore delle zone alluvionate del novembre 1994.

2. La domanda di ammissione al contributo deve essere prodotta nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e essere corredata da certificazione sottoscritta dai soggetti beneficiari, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti di non aver beneficiato di altre provvidenze.

Art. 4-*ter*.

(Riassegnazione di fondi al Ministero dei lavori pubblici)

1. Lo stanziamento di lire 50 miliardi, utilizzato per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, come sostituito dall'articolo 4, comma 1-*ter*, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, viene reintegrato allo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici con una somma di pari importo. All'onere si fa fronte con le disponibilità di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre

1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, rispettivamente per lire 24 miliardi nell'esercizio 1995 e per lire 26 miliardi nell'esercizio 1996, intendendosi corrispondentemente ridotti gli stanziamenti di competenza.

Art. 4-*quater*.

(Termine per la presentazione delle domande)

1. Le domande rivolte ad ottenere i benefici previsti dalle disposizioni a favore delle imprese delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 dovranno essere presentate entro e non oltre il termine del 31 marzo 1996.

Art. 4-*quinquies*.

(Conversione dei mutui)

1. I mutui contratti precedentemente alle alluvioni del 5 e 6 novembre 1994 dai soggetti risultati successivamente alla citata data alluvionati potranno essere convertiti con i mutui previsti dal decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni, e dal decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, per il massimo dell'importo dei danni subìti e nei limiti delle garanzie e della durata previste.

Art. 4-*sexies*.

(Disposizioni in materia di rilevamenti geologici)

1. Al fine prioritario di effettuare i rilevamenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994, nonché per accelerare la realizzazione della cartografia geologica del territorio nazionale e l'espletamento delle altre attività scientifiche ad essa strumentali, il Servizio geologico nazionale può avvalersi della collaborazione degli istituti e dei dipartimenti universitari, del Consiglio nazionale delle ricerche e dei servizi e relativi uffici geologici delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano mediante la stipula di accordi di programma, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Agli accordi di programma si applicano le procedure di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Per l'attuazione degli accordi di programma gli organismi sopra indicati possono avvalersi di singoli geologi e di singoli tecnici specializzati anche estranei all'Amministrazione, secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

2. Gli accordi di programma di cui al comma 1 possono anche integrare le convenzioni già stipulate dal Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Articolo 5.

(Autorizzazione agli enti locali e al Magistrato del Po per assunzione a termine)

1. Per la progettazione e la realizzazione degli interventi urgenti ed indifferibili finalizzati ad eliminare i pericoli immanenti nei riguardi delle popolazioni e delle infrastrutture individuati dalla regione Piemonte ed approvati dall'Autorità di bacino del fiume Po, le regioni Piemonte e Liguria per le esigenze proprie e delle amministrazioni provinciali, comunali e delle comunità montane delle regioni stesse, possono assumere personale tecnico specializzato con contratto a termine di durata non superiore a due anni nel limite di 20 unità per quanto concerne il Piemonte e di 5 unità per quanto concerne la Liguria, utilizzando anche le graduatorie degli avvisi pubblici effettuati per le assunzioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35. La copertura dei relativi oneri è a carico delle amministrazioni interessate.

2. Il Magistrato del Po è autorizzato ad assumere, con contratto a termine di durata non superiore ad un anno, sino a cinque unità di personale tecnico specializzato.

Articolo 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

ZANOLETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ZANOLETTI. Signor Presidente, votiamo a favore di questo disegno di legge, che raccoglie i suggerimenti che l'esperienza di questi mesi ha portato e anche le sollecitazioni venute dagli enti locali, dalle associazioni di categoria e dai comitati dell'alluvione. Ma questo provvedimento deriva anche dalla verifica, che sapevamo sarebbe stata fatta, dal momento che era nelle cose, rispetto alle necessità esistenti all'interno dello stanziamento generale.

Come ha detto bene il relatore, il provvedimento al nostro esame contiene molti punti positivi e – come ha sottolineato il Sottosegretario – segue anche una logica importante, quella dell'avvio di una prevenzione nelle zone disastrate.

Tuttavia, anch'io nutro alcune perplessità che derivano da certe norme stranamente presenti nel provvedimento, che ritengo pleonastiche. Mi riferisco soprattutto alla disposizione che elimina il limite previsto dalla legge n. 185 del 1992 per i danni all'agricoltura. In proposito,

avevo presentato assieme ad altri colleghi un emendamento che poi è stato accolto e quindi ritenevo che questa norma fosse già contenuta non nel decreto-legge n. 646 del 1994 quanto nel successivo n. 691 dello stesso anno. Sottolineo questo aspetto non per far perdere tempo, ma per far rilevare che purtroppo siamo costretti a legiferare in una condizione difficile, magari improvvisando.

In conclusione, se questa è la condizione in cui ci siamo trovati ad operare, facciamo veramente tesoro di questa esperienza. Ora che forse abbiamo chiuso la fase dell'emergenza, avviamoci subito a lavorare, con lo stesso spirito concorde e con la disponibilità che il Governo, tramite il Sottosegretario, ci ha dimostrato, a una legge quadro sulle calamità, che preveda tutti gli aspetti della prevenzione e degli interventi, in modo che, nella malaugurata ipotesi si debba di nuovo intervenire, lo si possa fare con quella maggiore efficacia che è legata anche alla chiarezza e alla rapidità degli stessi interventi che si possono mettere in atto. Ringrazio peraltro i colleghi del Senato delle zone non colpite, che hanno dimostrato una grande sensibilità a questa tragedia nazionale, e i colleghi della Camera che hanno lavorato nello stesso spirito e soprattutto ringrazio il sottosegretario Barberi che ci ha dimostrato veramente come si possa lavorare bene se si opera con disponibilità e professionalità.

CARCARINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARCARINO. Il provvedimento che ci accingiamo a votare, signor Presidente e onorevoli colleghi, costituisce un tassello molto importante per fare fronte ai tanti problemi ancora aperti nelle terre piemontesi e liguri colpite dall'alluvione del novembre 1994. Un provvedimento che riteniamo e riconosciamo essere il frutto della lotta e della partecipazione che i comitati degli alluvionati hanno costruito in mesi e mesi di attesa, insieme alle istituzioni locali, regionali ed ai parlamentari, piemontesi e no.

Si è rischiato, signor Presidente, il collasso del sistema economico, produttivo e sociale e solo in seguito alla mobilitazione del luglio scorso, che è sfociata nella manifestazione di Alessandria del 29 agosto 1995 decisa da parte del coordinamento dei comitati degli alluvionati, il Governo si è deciso ad intervenire. Molti si sono domandati ed interrogati, lo abbiamo fatto anche noi, signor Presidente, sul perchè per dieci lunghi mesi non sono state ascoltate le ragioni e le proposte dei vari comitati, perchè non si è risposto in tempo al necessario ripristino dello *status quo ante* alluvioni, in tempi che garantissero una parziale ripresa economica e produttiva. I primi responsabili, e queste sono nostre convinzioni, dei ritardi e delle lungaggini, del collasso economico che abbiamo registrato nella zona del Piemonte sono le banche, il sistema del credito che ha proceduto con intenzione e calcolato interesse, pensando solo al sistema delle garanzie; garanzie per sè, per il proprio esclusivo interesse di capitale, signor Presidente.

In questi dieci mesi, dal novembre 1994 ad oggi, ha vinto ancora una volta anche per l'alluvione la logica del profitto. Logica, signor Pre-

sidente ed onorevoli colleghi, che prima ha portato a distruggere il territorio, a costruire dove non si doveva ed a rovinosamente piegare gli interessi della collettività ed oggi a piegare artigiani, commercianti, agricoltori, piccole e medie imprese. Questa denuncia, signor Presidente, è giunta dai 20 comitati degli alluvionati fino al Governo, ma si è dovuto ricorrere alla mobilitazione, c'è voluta anche - e lo ho già detto in Commissione - la grande responsabilità e sensibilità del sottosegretario, professor Barberi, che ha potuto toccare con mano il disastro che si stava compiendo e solo allora la cecità del Governo è venuta meno.

C'è stata infatti da quel momento una correzione dell'intervento dello Stato, una accelerazione; questo va riconosciuto da noi del Gruppo parlamentare di Rifondazione comunista-Progressisti che abbiamo sempre denunciato in quest'Aula ciò che veniva disatteso, assumendo sui provvedimenti sin qui presi una posizione non favorevole.

Alla disponibilità del Governo è corrisposta anche la nostra, signor Presidente, calibrando gli interventi, scegliendo percorsi compatibili e necessari, lavorando perchè questo provvedimento possa diventare l'ultimo confacente alla necessità impostaci dall'alluvione. Non abbiamo certo risolto tutto l'ampio ventaglio di problemi, ancora rimangono sacche di inefficienza che rendono o rischiano di rendere inefficace l'intervento previsto; sta qui la necessità di rilanciare l'attenzione sulla loro attuazione, sulla corretta applicazione, sull'ultimo scatto di orgoglio ancora necessario.

Come ho già detto in Commissione con questo provvedimento e con il decreto-legge n. 415 in discussione alla Camera si chiude entro il marzo del 1996 la fase dell'emergenza. Con serenità dobbiamo dirci che nonostante i grandi sforzi fatti dal Parlamento, dal Governo e dalle regioni questa emergenza è durata molto, anzi moltissimo. Noi siamo convinti che da oggi il Parlamento debba avviare la fase più importante, quella delle riforme degli strumenti per consentire un'adeguata tutela del suolo e dell'assetto idrologico e prevenire così per quanto possibile le calamità. Mi riferisco in particolare alla necessità, signor Sottosegretario, di realizzare una piena applicazione della legge n. 183 del 1989 sulla tutela del suolo e la riforma della legge n. 225 del 1992 sulla Protezione civile, proprio per consentire un reale coordinamento dei livelli istituzionali coinvolti nella gestione dell'emergenza.

Certo, ha ragione il sottosegretario per la protezione civile, professor Barberi, che ha affermato oggi e martedì scorso in 13ª Commissione permanente, che si deve mettere mano alle cause che hanno prodotto questa calamità: non serve intervenire *ex post*. Noi concordiamo, signor Presidente, con quanto affermato dal Sottosegretario: c'è bisogno di prevenzione e non solo di riparazione dei danni, bisogna rendere il nostro paese più civile. È con questo auspicio che esprimiamo un voto favorevole alla conversione in legge del decreto-legge n. 364, considerando il lavoro di quanti hanno operato su questi problemi un atto di civiltà e di giustizia.

LASAGNA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LASAGNA. Signor Presidente, signor Sottosegretario, signori senatori, desidero soltanto aggiungere all'annuncio della nostra approvazione di questo decreto-legge alcune considerazioni abbastanza semplici che riguardano l'ambiente. Questo ambiente disastrato, che nel 1992, nel 1993, nel 1994 e anche recentemente - particolarmente in Liguria - ha subìto grossi danni a causa delle inondazioni. Nel testo del decreto c'è soltanto una menzione al riguardo, all'articolo 1-*ter*, che contiene una risposta a questo problema prevedendo finanziamenti al fine di consentire all'imprenditore di ubicare l'azienda in zone a minore rischio di esondazione. In effetti il nostro problema è che negli ultimi 20 anni il meandro dei fiumi è stato ridotto, è stato tagliato e cementificato e tutto il sistema idrico di zone immense, dalla Toscana alla Liguria al Piemonte - ma lo stesso abbiamo visto anche nel Meridione - è tale che i fiumi non hanno più la capacità di assorbire una normalissima pioggia autunnale, non riescono a contenere un normale volume di acqua e pertanto escono dall'alveo. Sugli stessi alvei è stato costruito e la norma del decreto-legge che ho appena citato consente agli imprenditori di ubicare le aziende in zone a minor rischio di esondazione. Questo è il vero e reale problema che ci siamo portati dietro e ci porteremo dietro per tanti anni, perchè ormai non è facile rimediare alla cementificazione degli ultimi 20 anni sui fiumi, che mi auguro adesso terminerà.

Termino questo mio brevissimo discorso con una piccola considerazione; nonostante tutto quello che ha fatto e che farà il Sottosegretario, continua a rammaricarmi il fatto che il governo Dini abbia decapitato il Ministero dell'ambiente, che se inserito all'interno del Ministero dei lavori pubblici corre inoltre il rischio di essere sottomesso ad altro cemento.

SCAGLIONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SCAGLIONE. Signor Presidente, nell'esprimere il voto favorevole della Lega Nord, che è sempre stata presente sul territorio in questi tragici frangenti, non posso fare a meno di mettere in rilievo e di stigmatizzare l'assoluto disinteresse in tanta parte dell'Aula per un problema così scottante e che ha sortito effetti devastanti per le nostre terre.

BRICCARELLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE Ne ha facoltà

BRICCARELLO. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole alla conversione di questo decreto-legge e vorrei allo stesso tempo fare alcune precisazioni sugli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto. È passato quasi un anno dall'alluvione e ho sentito fare delle osservazioni sacrosante da parte del senatore Carcarino e del senatore Scaglione. Però vorrei puntualizzare che chi ha veramente vissuto l'alluvione sul territorio (io soltanto per un comune, perchè nel mio collegio per fortuna soltanto un comune è stato distrutto), chi ha visto cambiare la fisionomia di questo paese devastato, pur se la situazione è andata

piano piano migliorando anche grazie agli interventi normativi, chi ha lavorato fianco a fianco con il Governo, non soltanto sui provvedimenti normativi, ma anche andando a chiedere aiuti operativi (tante volte io ho disturbato il Sottosegretario per chiedergli cose spicciole, ma concrete, che per noi hanno significato la sopravvivenza), chi ha vissuto questa realtà non può dire oggi che il Governo sia stato assente. Io voglio che sia dato atto al Governo non di essersi svegliato dopo le pressioni dei comitati degli alluvionati, perchè non è vero. I comitati degli alluvionati hanno fatto delle pressioni, qualche volta, mi consenta collega Carcarino, anche strumentali, qualche volta anche soltanto di facciata. Noi abbiamo riscontrato che a fronte di certe carenze (le banche sono state carenti), a fronte di momenti di difficoltà (non dimentichiamoci che anche la normazione è stata difficile perchè dovevamo trovare i soldi), a fronte di un'emergenza che in un primo momento ha comportato la paralisi (e sulla quantità diventa più difficile districarsi) piano piano siamo usciti lavorando tutti insieme. Quindi io vorrei che almeno questa impressione negativa che viene data e che non è giusta, o per lo meno non è giusta totalmente, venga corretta e resti agli atti del Parlamento il ringraziamento di chi rappresenta una parte di alluvionati che non possono che dire grazie perchè - come si è detto da molte parti - questo tipo di normazione ha cambiato la filosofia dell'emergenza. E l'abbiamo cambiata tutti insieme, l'ha cambiata soprattutto il Senato.

A quest'ultimo proposito vorrei chiedere che, quando più provvedimenti sulla stessa materia vengono in prima lettura sottoposti all'esame di una Camera e questa quindi opera seguendo un filo logico si eviti di mandare ulteriori conseguenti atti normativi in prima lettura all'altra Camera, cosa che può creare delle disfunzioni, come è avvenuto in questo caso. Per questo invito il Governo a far sì che la prima lettura di un provvedimento, sulla medesima materia, venga sottoposto sempre alla stessa Camera, in modo che si possa lavorare su un filo conduttore unico. Infine vorrei dare atto al sottosegretario Barberi di non essere comparso solo dopo la riunione degli alluvionati; le banche senza dubbio sì. Le disfunzioni abbiamo cercato di combatterle, tante cose hanno avuto tempi ritardati, ma io voglio ringraziare il Governo, il Parlamento e il Senato in particolare perchè almeno la parte di alluvionati che io rappresento può dire grazie all'intervento normativo. *(Applausi dei senatori Gallotti e Matteja).*

BECCHELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BECCHELLI. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole di Alleanza Nazionale con l'augurio che questi provvedimenti siano davvero efficaci per rimediare ai danni delle alluvioni e che si cambi anche lo spirito, nel senso che si deve anche intervenire in via preventiva per evitare che i danni si verifichino.

BORGIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGIA. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Partito popolare il quale rammenta come in quest'Aula e in questa legislatura si siano già adottati provvedimenti analoghi a questo, con evidente buon ufficio e beneficio di tutte quelle regioni che hanno subìto i danni delle alluvioni. Devo dire che purtroppo i danni delle alluvioni non sono stati subìti soltanto dalle regioni settentrionali; sappiamo tutti che negli ultimi mesi, soprattutto verso la fine dell'estate, le alluvioni hanno colpito anche l'Italia centrale e l'Italia meridionale. Anche la Puglia, la regione di chi vi parla, ha accusato notevolissimi aggravi sulla propria economia per colpa di queste calamità naturali, alle quali bisognerà prima o poi porre mano e fare fronte.

Pertanto vi è la necessità di giungere a quanto già in quest'Aula si è sentito - ed è stato evocato anche dal sottosegretario Barberi - l'esigenza cioè di organizzare il territorio in modo da porre le strutture di supporto, le misure di sostegno, il risanamento ambientale sicchè il territorio tutto, nel ricevere le piogge, soprattutto quando esse sono abbondanti, non subisca quei danni da alluvione che purtroppo lamentiamo.

MATTEJA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTEJA, *relatore*. Signor Presidente, desidero annunciare che domani mattina una delegazione della Commissione ambiente si recherà in Piemonte per capire quali interventi iniziare a porre in essere e quali norme redigere e quali modificare per andare veramente verso una prevenzione e un miglior assetto del territorio.

La seconda considerazione che vorrei fare concerne un appello che rivolgo al professor Barberi. Su di lui nessuno di noi ha dubbi circa il suo impegno, però purtroppo lui non siede al tavolo dei Ministri; in ogni caso lo preghiamo di tenerci informati sui nuovi provvedimenti d'urgenza riguardanti le alluvioni del 1993 che eventualmente venissero adottati. Tali provvedimenti sono molto importanti e non possono più aspettare; è inutile dilungarci sull'argomento, però quel documento che abbiamo redatto insieme ad altri colleghi potrebbe rivelarsi importante per sbloccare la situazione.

Ritenendo di interpretare anche l'intenzione del professor Barberi, rivolgo un ringraziamento anche al sottosegretario Vegas, perchè senza la sua collaborazione molte disposizioni non avrebbero fatto parte del decreto-legge al nostro esame.

SILIQUINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILIQUINI. Signor Presidente, vorrei solo esprimere a nome del Gruppo del Centro cristiano democratico il nostro voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2184) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 359, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di ordinamenti finanziari e contabili* *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 1995 n. 359, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di ordinamenti finanziari e contabili», già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Morando, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, ha facoltà di parlare.

MORANDO, *relatore*. Signor Presidente, il decreto-legge 28 agosto 1995, n. 359, oggi al nostro esame così come modificato dalla Camera dei deputati, è l'ennesimo di una lunga serie di decreti recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di ordinamenti finanziari e contabili; una serie di decreti che in passato trovava manifestazione nel cosiddetto «decreto delle mille proroghe», che poi è stato successivamente scomposto in un complesso di provvedimenti. Si tratta di una serie iniziata nel 1992 con il governo Amato e che si è poi sviluppato fino al presente provvedimento.

La finalità del disegno di legge oggi al nostro esame è molto chiara: si tratta in buona sostanza di derogare a quanto previsto dall'articolo 36 del regolamento di contabilità generale dello Stato e quindi impedire che somme previste nei capitoli di bilancio del 1994 e non impegnate finiscano in economia, così come appunto detterebbe l'articolo 36 poc'anzi citato.

In altri termini, si prende atto che, per un complesso di ragioni dovute per un verso all'incapacità di spesa della pubblica amministrazione, un male cronico e gravissimo di quest'ultima, e per altro aspetto a provvedimenti di contenimento della spesa pubblica che si sono venuti succedendo nel corso degli anni e che hanno determinato un rallentamento – politicamente scelto e voluto – della capacità di spesa, il principio di annualità del bilancio non può essere rispettato; per cui, attraverso il provvedimento che stiamo discutendo, si cerca di porre rimedio a questa impossibilità.

Il decreto-legge n. 359 del 1995 nella sua versione originaria, cioè prima delle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, aggiungeva altri capitoli a quelli già considerati nei decreti precedenti. Ora, è innegabile che l'esigenza di provvedimenti di questo tipo denunci una situazione patologica della pubblica amministrazione italiana. In buona sostanza, l'incapacità di spesa, divenendo del resto costante negli anni il ricorso a provvedimenti di questo tipo, finisce per far acquisire alla pubblica amministrazione l'abitudine a non spendere nei termini previsti dalle norme.

In altre parole, se provvedimenti di questo tipo, di differimento dei termini, continuano a succedersi anno per anno ininterrottamente, i set-

tori della pubblica amministrazione che non spendono con la necessaria efficacia nei termini previsti ricevono una sorta di sollecitazione a continuare a non spendere, perchè sanno che interverrà un provvedimento che salverà le somme che i singoli settori non sono riusciti a impegnare secondo il principio dell'annualità di bilancio.

Valutata da questo punto di vista, quindi, la normativa al nostro esame denuncia una patologia, e c'è da augurarsi che sia questa l'ultima volta che il Parlamento si trova impegnato ad esaminare provvedimenti di questo tipo. Tra l'altro, sarebbe preferibile, anzichè continuare con soluzioni di questo tipo, modificare le norme di contabilità dello Stato, ad esempio introducendo esplicitamente, al fine di impedire che si debba continuamente ricorrere alle deroghe, un principio secondo il quale nella spesa per investimenti il principio di annualità non valga, per cui il periodo entro il quale le spese per investimenti possono essere impegnate diventerebbe più lungo di quello attualmente previsto.

Va inoltre considerato che le misure contenute in questo provvedimento, in quanto assunte con decreto, e quindi con un provvedimento precario sotto il profilo della sua efficacia - e sappiamo tutti perchè -, rischiano di introdurre anche nei documenti di bilancio fondamentali come l'assestamento e il rendiconto un elemento di precarietà molto pericoloso.

Detto tutto ciò, va infine rilevato che la Camera dei deputati, introducendo modifiche alla versione originaria del provvedimento, ha fatto sì che il numero dei capitoli e il volume complessivo delle somme interessate dal provvedimento diminuissero drasticamente.

Per questo insieme di ragioni, esprimendo le valutazioni di cui ho detto, raccomando l'approvazione di questo provvedimento così com'è, senza introdurre alcuna modificazione, tenendo conto che le modificazioni possibili più interessanti sono state introdotte dalla Camera dei deputati e che a noi spetta soltanto di recepirle.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

VEGAS, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, onorevoli senatori, voglio con poche parole illustrare il valore non banale di questo provvedimento attraverso una piccola cronistoria delle misure di finanza pubblica. Come ha ricordato il relatore, il provvedimento deriva da successive reiterazioni che si susseguono ormai da circa quattro anni e ha visto il Parlamento ed il Governo uniti nel voler affrontare un argomento che per molto tempo è stato differito, quasi a volersene dimenticare.

Il voto con cui si è espressa la Camera dei deputati, che - vale la pena di ricordare - si è espressa all'unanimità, significa che anche l'altro ramo del Parlamento, insieme al Governo, vuole percorrere una strada che porti ad una normalità anche nella gestione dei conti pubblici, dopo un periodo turbolento per il nostro paese, sia sotto il profilo finanziario, sia sotto molti altri profili.

Non intendo soffermarmi sul tenore del provvedimento, ma limitarmi a far presente che la Camera dei deputati ed il Governo si sono trovati davanti alla scelta se salvaguardare le eisgenze che erano alla

base del mantenimento in bilancio di capitoli riferiti ad anni precedenti, e quindi mantenere gli indirizzi di spesa decisi da Parlamento e Governo, oppure se mirare più recisamente ad una salvaguardia del fabbisogno. Quest'ultima scelta è stata dottata dal Parlamento, tenendo conto appunto del valore di grande rilievo che nel momento attuale della nostra vita economica riveste il perseguimento di obiettivi di salvaguardia del fabbisogno attraverso un provvedimento di un certo rilievo economico, come quello di cui si tratta nel caso in specie. Si tratterebbe infatti di ottenere un minor fabbisogno dell'ordine dei 2.300 miliardi.

Per questo motivo, il Governo ringrazia il Senato se vorrà confermare il voto già espresso dalla Camera dei deputati e auspica che questo provvedimento consenta anche - come dicevo prima - di ritornare alla normalità della gestione finanziaria dei conti pubblici del nostro paese. Occorre tuttavia tener conto che - come ha ricordato il relatore - qualche elemento di difficoltà della spesa potrà forse più opportunamente esere affrontato, anzichè con provvedimenti episodici di mera dilazione della possibilità di impegnare somme preesnti in bilancio, con il ripensamento della normativa in tema di contabilità, consentendo un più prolungato permanere nel bilancio dei residui di stanziamento.

Annuncio in conclusione l'intenzione del Governo di ritirare l'emendamento 1.100.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 28 agosto 1995, n. 359, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di ordinamenti finanziari e contabili, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 aprile 1995, n. 141, e 28 giugno 1995, n. 257.

3. Restano altresì validi gli atti e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sino alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 359.

Ricordo che la Camera dei deputati ha apportato le seguenti modificazioni in sede di conversione al decreto-legge 28 agosto 1995, n. 359:

All'articolo 1, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le disponibilità dei sottoindicati capitoli del bilancio dello Stato per l'anno 1994, non impegnate entro tale anno, possono esserlo nell'anno successivo:

a) Presidenza del Consiglio dei Ministri: capitoli 1141, 1166, 1168, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2020, 2021, 2022, 2032, 2033, 2035, 2036, 2038, 2039, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065,

2066, 2086, 2087, 2556 e 6274 in conto competenza e capitoli 1204, 2965, 7701 e 7732 in conto residui;

b) Ministero del tesoro: capitoli 5045, 5046, 5268 e 5871;

c) Ministero delle finanze: capitoli 1134, 1139, 3128, 3453 e 3846;

d) Ministero di grazia e giustizia: capitoli 1587, 1592, 1598, 2089 e 2094 in conto competenza e capitoli 7004 e 7013 in conto residui;

e) Ministero della difesa: capitoli 8002 e 8200 in conto residui;

f) Ministero della pubblica istruzione: capitolo 1129 in conto competenza ed in conto residui;

g) Ministero dell'interno: capitoli 1502, 1538, 1549, 1550, 1551, 1552, 1587, 1588, 3165 e 4292 in conto competenza e capitoli 7401 e 7402 in conto residui;

h) Ministero dei lavori pubblici: capitoli 1124, 1136, 3406, 3407, 4101, 4501 in conto competenza e capitoli 7011, 7501, 7504, 7511, 7533, 7538, 7542, 7733, 7735, 7740, 7754, 8404, 8405, 8419, 8422, 8438, 8649, 8650, 8651, 8701, 9050, 9065, 9082, 9083, 9085, 9301, 9419 e 9421 in conto residui;

i) Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: capitoli 1107 e 1112 in conto competenza e capitoli 7301, 7559, 8043 e 8044 in conto residui;

l) Ministero dei trasporti e della navigazione: capitolo 1567 in conto competenza;

m) Ministero del lavoro e della previdenza sociale: capitoli 1106, 1113 e 4602 in conto competenza e in conto residui, e capitolo 8021 in conto residui;

n) Ministero del commercio con l'estero: capitoli 1105 e 1611 in conto competenza;

o) Ministero della sanità: capitolo 7010 in conto residui;

p) Ministero per i beni culturali e ambientali: capitoli 1083 e 1536 in conto competenza;

q) Ministero dell'ambiente: capitolo 2556 in conto competenza e in conto residui;

r) Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: capitoli 1147, 1151 e 1256 in conto competenza e in conto residui;

s) Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali: capitoli 1129, 1530, 1533, 1541, 1547, 1573, 1580, 1582, 1594, 1597, 2030, 2040, 2575, 5057, 7200, 7227, 7253, 7290, 7302, 7465 e 7746 in conto competenza e in conto residui».

All'articolo 2, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'entrata in vigore del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, prevista dall'articolo 24, comma 1, del medesimo regolamento, è differita al 1° gennaio 1996, relativamente alle disposizioni di cui agli articoli 3, 8, 10 e 11, ed al 1° gennaio 1997, relativamente alle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 13, 16, 17, 18 e 21. Le rimanenti disposizioni del regolamento entrano in vigore il 1° novembre 1995».

Ricordo che il testo dell'articolo 1 del decreto-legge, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 1.

(Conservazione di somme nel bilancio dello Stato)

1. Le disponibilità dei sottoindicati capitoli del bilancio dello Stato per l'anno 1994, non impegnate entro tale anno, possono esserlo nell'anno successivo:

a) Presidenza del Consiglio dei Ministri: capitoli 1141, 1166, 1168, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2020, 2021, 2022, 2032, 2033, 2035, 2036, 2038, 2039, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2086, 2087, 2556 e 6274 in conto competenza e capitoli 1204, 2965, 7701 e 7732 in conto residui;

b) Ministero del tesoro: capitoli 5045, 5046, 5268 e 5871;

c) Ministero delle finanze: capitoli 1134, 1139, 3128, 3453 e 3846;

d) Ministero di grazia e giustizia: capitoli 1587, 1592, 1598, 2089 e 2094 in conto competenza e capitoli 7004 e 7013 in conto residui;

e) Ministero della difesa: capitoli 8002 e 8200 in conto residui;

f) Ministero della pubblica istruzione: capitolo 1129 in conto competenza ed in conto residui;

g) Ministero dell'interno: capitoli 1502, 1538, 1549, 1550, 1551, 1552, 1587, 1588, 3165 e 4292 in conto competenza e capitoli 7401 e 7402 in conto residui;

h) Ministero dei lavori pubblici: capitoli 1124, 1136, 3406, 3407, 4101, 4501 in conto competenza e capitoli 7011, 7501, 7504, 7511, 7533, 7538, 7542, 7733, 7735, 7740, 7754, 8404, 8405, 8419, 8422, 8438, 8649, 8650, 8651, 8701, 9050, 9065, 9082, 9083, 9085, 9301, 9419 e 9421 in conto residui;

i) Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: capitoli 1107 e 1112 in conto competenza e capitoli 7301, 7559, 8043 e 8044 in conto residui;

l) Ministero dei trasporti e della navigazione: capitolo 1567 in conto competenza;

m) Ministero del lavoro e della previdenza sociale: capitoli 1106, 1113 e 4602 in conto competenza e in conto residui, e capitolo 8021 in conto residui;

n) Ministero del commercio con l'estero: capitoli 1105 e 1611 in conto competenza;

o) Ministero della sanità: capitolo 7010 in conto residui;

p) Ministero per i beni culturali e ambientali: capitoli 1083 e 1536 in conto competenza;

q) Ministero dell'ambiente: capitolo 2556 in conto competenza e in conto residui;

r) Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: capitoli 1147, 1151 e 1256 in conto competenza e in conto residui;

s) Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali: capitoli 1129, 1530, 1533, 1541, 1547, 1573, 1580, 1582, 1594, 1597, 2030, 2040,

2575, 5057, 7200, 7227, 7253, 7290, 7302, 7465 e 7746 in conto competenza e in conto residui.

2. Le somme autorizzate ai sensi della legge 4 dicembre 1993, n. 508, non impegnate nell'anno 1994 possono esserlo nell'anno 1995.

3. Le somme non utilizzate entro i termini di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, sul capitolo 3816 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, possono essere impegnate fino al 31 dicembre 1995.

4. La spesa autorizzata dall'articolo 9 del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 721, e quelle autorizzate dagli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dall'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, iscritte sui capitoli 1372, 1376, 1378 e 1379 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non impegnate nell'esercizio di competenza, sono mantenute in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

5. Per i residui dei sottoindicati capitoli di bilancio dello Stato non operano sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni di cui all'articolo 36, primo e terzo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni:

a) Ministero di grazia e giustizia: capitolo 2501;

b) Ministero dell'ambiente: capitoli 7101, 7103, 7301, 7351, 7406, 7702, 7703, 7704, 7705, 7706 e 7951.

6. Le somme iscritte al capitolo 7893 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994 ed al capitolo 7640 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il medesimo anno, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui dell'esercizio successivo, per essere trasferite, con decreto del Ministro del tesoro, al fondo di cui al comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, ed assoggettate a ripartizione secondo le medesime modalità e procedure.

7. Le somme iscritte ai capitoli 4532, per la parte relativa alla cooperazione allo sviluppo, e 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'anno 1995, anche mediante variazioni compensative nel conto dei residui passivi da adottarsi con decreti del Ministro del tesoro.

8. Gli stanziamenti iscritti in bilancio in applicazione della legge 30 settembre 1993, n. 388, della legge 26 febbraio 1992, n. 212, della legge 6 febbraio 1992, n. 180, e della legge 9 gennaio 1991, n. 19, non utilizzati al termine dell'esercizio finanziario 1994, possono esserlo nell'esercizio 1995.

9. Le somme iscritte in bilancio in conto competenza ed in conto residui ai sensi dell'articolo 127, comma 11, e dell'articolo 135, comma 4, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, non impegnate entro l'anno 1994, possono esserlo nell'anno 1995.

10. Le somme iscritte in bilancio in conto competenza sul capitolo 1098 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1994, con le variazioni introdotte dalla legge 23 settembre 1994, n. 554, non impegnate entro il 31 dicembre 1994, possono esserlo nell'anno 1995.

11. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui, occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire la lettera h) *con la seguente:*

«*h)* Ministero dei lavori pubblici: capitoli 1124, 1136, 1160, 2001, 3406, 3407, 4101, 4501 in conto competenza, capitoli 7011, 7501, 7504, 7511, 7533, 7538, 7542, 7733, 7735, 7740, 7754, 8404, 8405, 8419, 8422, 8438, 8444, 8649, 8650, 8651, 8701, 9050, 9065, 9082, 9083, 9085, 9301, 9419 e 9421 in conto residui e capitoli 1161, 3402, 7701, 7747, 7749, 7752, 8881, 8882, in conto competenza e in conto residui;».

1.100 IL GOVERNO

Ricordo che questo emendamento è stato testè ritirato dal Governo.

Ricordo altresì che il testo dei restanti articoli del decreto-legge, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati è il seguente:

Articolo 2.

(Disposizioni varie)

1. In sede di prima applicazione, nell'anno 1994, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è autorizzato il rimborso all'Ente poste italiane dei maggiori oneri sostenuti per le spedizioni di cui agli articoli 17 e 20 della medesima legge. Per la predetta finalità è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi al cui onere si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 4494 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994.

2. L'entrata in vigore del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, prevista dall'articolo 24, comma 1, del medesimo regolamento, è differita al 1° gennaio 1996, relativamente alle disposizioni di cui agli articoli 3, 8, 10 e 11, ed al 1° gennaio 1997, relativamente alle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 13, 16, 17, 18 e 21. Le rimanenti disposizioni del regolamento entrano in vigore il 1° novembre 1995.

Articolo 3.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

ZACCAGNA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZACCAGNA. Signor Presidente, desidero esprimere il voto favorevole del Gruppo Forza Italia.

PRESIDENTE Metto ai voti il disegno di legge composto del solo artricolo 1.

È approvato.

Rinvio della discussione dei documenti XXII, n. 3-*bis* e XXII, n. 23

GALLOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLOTTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, chiedo il rinvio della discussione dei documenti *Doc.* XXII, n. 3-*bis*, recante «Proroga del termine di cui all'articolo 3, comma 1, della deliberazione 4 ottobre 1994, recante "Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle strutture sanitarie"» e *Doc.* XXII, n. 23, recante «Ricostituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle strutture sanitarie, istituita con la deliberazione 4 ottobre 1994».

Infatti, nel momento in cui la Commissione iniziava la discussione sul primo documento, è giunto il secondo documento con una nuova proposta di Commissione parlamentare d'inchiesta, presentato dal senatore Di Orio e da altri senatori. La Commissione esaminerà i due documenti nella seduta pomeridiana di martedì 24 ottobre. Pertanto, a nome della Commissione stessa, chiedo il rinvio della discussione dei documenti in oggetto.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, la proposta del senatore Gallotti si intende accolta.

Mozioni e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della mozione e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza

GANDINI, *segretario, dà annunzio della mozione e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.*

Ordine del giorno per la seduta di martedì 24 ottobre 1995

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 24 ottobre, alle ore 18, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 380, recante attuazione del fermo biologico della pesca nel 1995 (2113) *(Relazione orale).*

2. Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 365, recante disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attività di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia (2078) *(Relazione orale).*

3. Conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 362, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità (2077) *(Relazione orale).*

4. Conversione in legge del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, recante disposizioni urgenti in materia di finanziamento delle Camere di commercio (2114) *(Relazione orale).*

II. Deliberazione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, in ordine ai disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 412, recante disposizioni urgenti per l'ottimale funzionamento ed organizzazione dei commissariati del Governo (2162) *(Voto con la presenza del numero legale).*

2. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 360, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale (2179) *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Voto con la presenza del numero legale).*

La seduta è tolta (*ore 18,45*).

DOTT. VICO VICENZI
Consigliere parlamentare preposto alla direzione del Servizio dei Resoconti dell'Assemblea

Allegato alla seduta n. 236

Disegni di legge, annunzio di presentazione

È stato presentato il seguente disegno di legge, d'iniziativa dei senatori:

GUGLIERI, DELL'UOMO, CAPPELLI, GANDINI, STAGLIENO, ROSSO, ARMANI, ELLERO e PODESTÀ. – «Riforma fiscale in senso federalista» (2204).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 16 ottobre 1995, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Ente regionale di sviluppo agricolo in Sicilia (ESA), per gli esercizi dal 1986 al 1992 (*Doc.* XV, n. 69).

Detto documento sarà inviato alla 5ª e alla 9ª Commissione permanente.

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di otto risoluzioni:

«sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo su "L'industria automobilistica – situazione attuale, strategia per il futuro e proposte di azione"» (*Doc.* XII, n. 113);

«sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulle politiche di immigrazione e di asilo» (*Doc.* XII, n. 114);

«sul caso di Abu Jamal negli Stati Uniti» (*Doc.* XII, n. 115);

«sul trasferimento di imprese nell'Unione» (*Doc.* XII, n. 116);

«sul progetto di conclusioni del Consiglio sull'allestimento e lo sviluppo del Centro d'informazione, di riflessione e di scambi in materia di attraversamento delle frontiere e di immigrazione (CIRSFI)» (*Doc.* XII, n. 117);

«sugli strumenti finanziari derivati: ruolo attuale sui mercati dei capitali, vantaggi e rischi» (*Doc.* XII, n. 118);

«recante il parere del Parlamento europeo sul progetto di decisione del Consiglio e della Commissione relativo alla posizione che la Comunità deve adottare in seno al Consiglio di associazione istituito dall'Accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991, per quanto riguarda l'adozione delle norme necessarie per l'applicazione dell'articolo 62, paragrafi 1(i), 1(ii) e 2 del suddetto Accordo europeo e dell'articolo 8, paragrafi 1(i), 1(ii) e 2 del Protocollo n. 2 relativo ai prodotti CECA del medesimo accordo» (*Doc.* XII, n. 119);

«recante il parere del Parlamento europeo sul progetto di decisione del Consiglio e della Commissione relativo alla posizione che la Comunità deve prendere in seno al Consiglio di associazione istituito dall'Accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991, per quanto concerne l'adozione delle norme di applicazione dell'articolo 63, paragrafi 1(i), 1(ii) e 2 del suddetto Accordo e dell'articolo 8 paragrafi 1(i), 1(ii) e 2 del Protocollo n. 2 relativo ai prodotti CECA del medesimo accordo» (*Doc.* XII, n. 120).

Detti documenti saranno inviati, secondo le rispettive competenze, alle competenti Commissioni permanenti e alla Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Interrogazioni, annunzio di risposte scritte

Il Governo ha inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte sono pubblicate nel fascicolo n. 55.

Mozioni

BRIENZA, COVIELLO, GRUOSSO, MICELE, MONTELEONE, SICA, VOZZI, PALUMBO. - Il Senato,

considerato che il Governo ha in numerose occasioni riconosciuto l'urgenza di rilanciare le politiche di intervento nel Mezzogiorno e recentemente ha ribadito tale proposito sia nel documento di programmazione economica e finanziaria, sia attraverso la relazione del Presidente del Consiglio alla presentazione della legge finanziaria per il 1996;

valutata l'inderogabile necessità di mobilitare tutte le risorse finanziarie attivabili, sia di derivazione comunitaria, sia nazionale, con il concorso dell'amministrazione pubblica e dei soggetti privati;

appresa con preoccupazione la rilevanza negativa degli indicatori economici delle regioni meridionali, specie della Basilicata e della Calabria, che in particolare evidenziano il basso livello del reddito *pro capite*, l'elevata disoccupazione, nonchè la carenza di infrastrutture di servizi;

emersa, di conseguenza, l'opportunità di migliorare tali indicatori al fine di avvicinare le regioni meridionali agli *standard* medi nazionali,

specie nei settori strategici dei trasporti, delle comunicazioni, dell'acqua e dell'energia;

preso atto della estrema precarietà in cui sono costretti ad operare gli operatori economici, da un lato per le difficoltà di accesso al credito e dall'altro per i gravi ritardi con i quali ricevono i finanziamenti previsti sia dalla legge per la ricostruzione delle aree terremotate che dalla legge n. 64 del 1986, ritardi che obbligano tali operatori a richiedere prestiti agli istituti bancari, procurando così un forte indebitamento a causa degli elevati tassi di interesse;

considerata anche la mancata entrata in funzione del cosiddetto Fondo di garanzia, così come previsto dalla legge n. 341 del 1995;

considerato che il comparto dell'agricoltura, ancora importante in relazione al rilievo che assume per una consistente fascia sociale, soffre di una rilevante crisi, dovuta all'elevato indebitamento contratto dalle aziende per far fronte alla elevata pressione contributiva e alle numerose calamità atmosferiche, nonchè all'accumulo dei contributi agricoli unificati;

ritenuto che il *deficit* di sviluppo costituisce non solo un fattore di ulteriore tensione sociale, ma anche un grave elemento di depotenziamento delle stesse condizioni positive presenti nella regione Basilicata, a partire dalla ricchezza del patrimonio faunistico e forestale, che hanno condotto, nell'ambito del programma ambientale «Basilicata verde», all'istituzione del Parco nazionale del Pollino ed al progetto del Parco nazionale della Valle dell'Agri, e dagli insediamenti industriali di Melfi e della Val Basento;

considerata l'esigenza di una più opportuna valorizzazione delle risorse petrolifere, il cui rilievo sta emergendo in Val d'Agri, attraverso uno sfruttamento che coniughi il rispetto ambientale con una effettiva possibilità di sviluppo della zona;

ritenuto, altresì, che lo sviluppo economico e sociale della Basilicata rappresenta una condizione positiva per l'espansione della base produttiva dell'intero territorio nazionale, nonchè per il processo di delocalizzazione delle attività industriali;

valutata l'esigenza di impostare una seria politica regionalistica tale da garantire un efficace rapporto di corresponsabilità interistituzionale ed un più opportuno coordinamento dei diversi centri di intervento e di spesa quale metodo per legare gli obiettivi generali del risanamento economico a quelli specifici dell'approfondimento delle responsabilità delle comunità locali;

fatta menzione di una precedente analoga mozione, già approvata dalla Camera dei deputati il 19 febbraio 1991,

impegna il Governo:

a definire, con tutti gli organi istituzionali coinvolti, un quadro organico di interventi che, utilizzando tutte le disponibilità finanziarie realmente attivabili e promuovendone un impiego coordinato ed adeguatamente monitorato anche attraverso l'attivazione di strumenti e procedure individuate nei recenti provvedimenti governativi a favore delle aree depresse, consenta di avviare immediatamente e comunque di realizzare entro il triennio 1996-98:

a) un ampio programma di consolidamento degli abitati, cronicamente minacciati dalla instabilità dell'assetto geologico regionale, da

sostenersi con un congruo rifinanziamento della legge n. 120 del 1987 ovvero con provvedimenti equivalenti;

b) un parallelo programma di tutela ambientale e di sistemazione idro-geologico-forestale che rafforzi la tenuta complessiva del territorio e il patrimonio ambientale boschivo delle aree interne della regione, attivando le procedure per l'istituzione del Parco nazionale della Val d'Agri Lagonegrese e con l'utilizzo al meglio degli oltre 6.000 operai stagionali impegnati precariamente nel settore;

c) il completamento delle opere stradali programmate ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 219 del 1981: Nerico-Muro Lucano-Baragiano; strada e bretella per Rapone; collegamento tra l'area industriale della Valle di Vitalba e la strada statale n. 401 Ofantina, con bretella per San Fele e Ruvo del Monte; collegamento Isca Pantanello-strada statale n. 19, definendo nel contempo la titolarità di tutte le strade realizzate con i fondi della ricostruzione;

d) il completamento definitivo dei programmi di grande viabilità, più volte confermati all'interno dei piani di intervento ANAS Bradanica, strada statale n. 106, Saurina, Tito-Brienza, Potenza-Bari, raddoppio Potenza-Melfi, al fine di vincere davvero l'isolamento geografico della regione, la sua emarginazione dalle grandi reti di comunicazione, nonchè il completamento della bretella di collegamento Rionero-Venosa;

e) l'inserimento della Basilicata nel piano nazionale dei trasporti ferroviari, finalizzato anche al completamento della Matera-Ferrandina, alla attivazione della Sicignano-Lagonegro, alla modernizzazione della Potenza-Foggia e della Metaponto-Battipaglia, alla realizzazione del punto di movimentazione di Tiera, alla costruzione del braccio ferroviario Melfi-Sata;

f) un forte investimento sulla risorsa acqua e sui servizi idrici, anche oltre gli interventi già deliberati e in fase di istruttoria, garantendo non solo il migliore approvvigionamento della Basilicata e della Puglia, ma anche l'attivazione degli schemi idrici-potabili collegati agli ambiti territoriali ottimali;

g) la definizione ed attuazione di un accordo di programma collegato alle attività estrattive AGIP in Val d'Agri (il cui sfruttamento potrebbe procurare la disponibilità di 50.000 barili al giorno), con l'immediato reimpiego delle *royalty* in un programma di sviluppo del comprensorio e nel rafforzamento delle politiche ambientali regionali;

h) la ripresa e il rilancio della politica di industrializzazione *ex* articolo 32 della legge n. 219 del 1981, attraverso l'accelerazione e la «regionalizzazione» delle procedure per l'assegnazione dei lotti non utilizzati e la riconversione delle iniziative fallite o revocate;

i) il completamento del programma di metanizzazione, già avviato con la delibera CIPE dell'11 febbraio 1988 e poi interrotto con il blocco dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, anche mediante ricorso all'impiego congiunto di risorse pubbliche e private;

l) l'immediata revisione dei progetti e dei criteri con cui Ministeri ed enti pubblici stanno depauperando la dotazione già assai povera di servizi sul territorio, perchè questi prevederebbero la soppressione dei loro uffici decentrati e ciò incrinerebbe vieppiù l'autonomia territoriale della regione, in particolare per ciò che riguarda i tribunali di

Melfi e di Lagonegro, nonchè la revoca dei provvedimenti soppressivi gli uffici decentrati Telecom, il distretto Enel di Rotonda, il distretto militare di Potenza;

m) l'adozione di misure per l'occupazione attraverso un congruo stanziamento ministeriale di sostegno ad un piano di lavori socialmente utili in cui impegnare 4-5.000 persone, ivi inclusi i lavoratori in mobilità e in cassa integrazione guadagni;

n) la riforma delle istituzioni del Governo nel mercato del lavoro, con il trasferimento dei poteri e di nuovi ambiti di competenza alla regione;

a sostenere in maniera prioritaria i programmi di interesse interregionale e le forme di cooperazione tra le regioni meridionali, peraltro oggettivamente cointeressate nella valorizzazione delle risorse idriche (Basilicata-Puglia) e di quelle ambientali (Basilicata-Calabria) e a condurre verifiche semestrali circa la concreta e tempestiva attuazione delle azioni e dei provvedimenti richiamati nella presente mozione, riferendone tempestivamente agli organi e nelle sedi competenti.

(1-00161)

Interrogazioni

STANISCIA, ORLANDO, SCRIVANI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che con il decreto ministeriale 20 gennaio 1994 era effettuata la ripartizione delle 600 unità di magistrato portate in aumento dalla legge 9 1993, agosto n. 295, e che, in base a detta ripartizione, alla pretura circondariale di Lanciano (Chieti) era attribuito un pretore;

che detta attribuzione cadeva in un momento di grande impegno per i magistrati colmando opportunamente una carenza da tempo denunciata;

che al provvedimento citato non era stata data mai attuazione concreta;

che con il decreto ministeriale 6 aprile 1995, recante «Modifiche alle piante organiche dei magistrati di alcuni uffici giudiziari», la pianta organica della stessa pretura circondariale era ridotta di una unità di magistrato pretore, per poter procedere al potenziamento degli uffici giudiziari di Nola e Torre Annunziata in quanto «territori caratterizzati da un elevato tasso di litigiosità e dalla presenza di fenomeni di criminalità comune e organizzata»;

che questa decisione non teneva affatto conto dei «numeri» della pretura circondariale di Lanciano, laddove dal 1° gennaio 1993 sono state iscritte e trattate le seguenti cause:

civili	2.383
lavoro e previdenza obbl.	10.570
esecuzioni	2.549
volontaria giurisdizione	555
tutela	75
penali	12.115
udienze civili	558
udienze penali	282
decreti ingiuntivi	2.722
sentenze	2.828

che dal 1° gennaio 1993 sono state iscritte 10.570 cause in materia di lavoro, trattate dal consigliere pretore dirigente dottor Giuseppe Carabba;

che dal 1° gennaio 1995 in tale materia e dallo stesso magistrato sono state emesse 1.500 sentenze;

che i dati esposti concernono la sola sede centrale della pretura circondariale di Lanciano e non le sezioni distaccate di Atessa e Casoli;

che la scelta del Ministero provocherà nella sede centrale in tempi brevi un autentico collasso da saturazione con ripercussioni pesanti anche alle sedi periferiche;

che il potenziamento delle strutture giudiziarie è condizione ineludibile per il corretto funzionamento della giustizia, anche in settori diversi da quelli che coinvolgono l'opinione pubblica;

che non è ipotizzabile una penalizzazione dei livelli di funzionalità, nè si può prescindere da una corretta analisi delle singole realtà locali,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno riconsiderare la decisione ultima e ripristinare in tempi brevissimi per la pretura circondariale di Lanciano l'ampliamento di una unità di magistrato pretore previsto dal decreto ministeriale 20 gennaio 1994.

(3-00960)

GIURICKOVIC. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso che l'esistenza di una scuola efficiente e moralmente «pulita» si garantisce con il costante intervento sui piccoli fatti quotidiani e che per questo il sistema scolastico si avvale di una rete di ispettori direttamente responsabili di fronte al Ministero della pubblica istruzione;

considerato:

che il dottor Fausto Vono è direttore didattico della scuola elementare «Luigi Einaudi» sita in via Val d'Intelvi nel quartiere di Baggio a Milano, scuola nella quale è in corso una sperimentazione didattica che in base alle norme di legge vigenti consente modifiche di ordinamenti e di strutture;

che tale sperimentazione sarebbe stata giudicata negativamente da tutti gli ispettori ministeriali che si sono avvicendati negli ultimi anni per inconsistenza sul piano scientifico;

che tale sperimentazione apparentemente si riduce all'impiego di una sola maestra per classe e alla sostanziale disapplicazione del sistema del cosiddetto «modulo»;

che tale circostanza appare in dispregio delle normative vigenti, suscettibile di creare una discriminazione fra gli studenti e, per quest'ultima ragione, ha provocato la protesta di altri direttori didattici della città e di organizzazioni rappresentative degli insegnanti e dei genitori (CGIL, Andis, Comitato genitori democratici, CIDI);

che il dottor Vono, a quanto risulta allo scrivente, ha pubblicamente – con un'intervista rilasciata al «Corriere della Sera» – confermato tale situazione, affermando testualmente: «Ho un progetto di sperimentazione in base al quale posso gestirmi l'organico a seconda delle attività svolte a scuola. Questo mi consente di avere, accanto alla mae-

stra, degli specialisti realmente tali...» ribadendo che suo obiettivo è mantenere la maestra unica, sostenendo che «la scuola dei moduli e degli specialisti» sarebbe «una scusa dei sindacati per creare nuovi posti di lavoro»; il cronista del «Corriere della Sera» a questo punto scrive: «Così Fausto Vono a dispetto della legge continua a mantenere la maestra unica»;

che un altro aspetto di tale sperimentazione è l'esistenza di una minibanca interna alla scuola, di cui sarebbe responsabile un «direttore-bambino», presso la quale gli alunni che frequentano la scuola possono depositare risparmi diventando correntisti della Banca popolare di Abbiategrasso;

che rispetto all'organico assegnato vengono utilizzati due insegnanti in più che sarebbero «prestati» alla Schola Cantorum, con un apparente ingiustificato aggravio delle finanze statali;

che un ispettore ministeriale incaricato del monitoraggio delle sperimentazioni, dottor Vito Piazza, in data 20 giugno 1995 esprimeva parere negativo sulla sperimentazione in questione, contestando anche l'irregolarità della procedura di autorizzazione che sarebbe stata contraria alle disposizioni contenute nella circolare ministeriale n. 231 del 30 luglio 1991, ma che tale segnalazione non ha ricevuto riscontro;

che anche il provveditore agli studi di Milano, il 20 luglio 1995, scriveva al Ministero avvertendo gli uffici competenti di non concedere ulteriori autorizzazioni, non essendo intervenuta richiesta di prosecuzione della sperimentazione stessa per l'anno scolastico 1995-96;

che risulta allo scrivente che da questi due atti sia scaturito un carteggio, dal quale tra l'altro emerge che il dottor Vono abbia interpellato direttamente il Ministero della pubblica istruzione scavalcando il provveditore agli studi di Milano e che tuttavia non vi sia stato ancora alcun intervento ministeriale e la situazione si trascini immutata,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo sulla questione descritta;

se intenda consentire la prosecuzione della sperimentazione nel circolo didattico in questione ove risulti che unico scopo di essa è aggirare la legge e continuare a privilegiare il maestro unico;

se intenda attivare un'indagine diretta a chiarire la natura e la finalità e ad escludere ogni profilo di inopportunità o di non rispondenza alle normative vigenti dei rapporti tra il circolo didattico e la Banca popolare di Abbiategrasso e volta ad escludere l'esistenza di eventuali interessi nell'iniziativa da parte del personale scolastico che l'ha disposta;

se intenda rivolgersi alla Corte dei conti per accertare eventuali danni all'erario e conseguenti responsabilità da parte di chi ha attuato siffatta sperimentazione e di chi l'ha autorizzata;

se intenda chiarire la posizione dell'ispettore Piazza che sembrerebbe aver subito ripercussioni negative sul piano professionale dopo i suoi dovuti atti ispettivi nel circolo didattico di via Val d'Intelvi;

se intenda sanare il palese contrasto con l'articolo 55 del decreto-legge n. 297 del 16 aprile 1994 dato che la scuola di via Val d'Intelvi - unica in Milano - insiste su due comuni: Milano e Gaggiano;

se intenda accertare, con determinazione e senza indulgenze, responsabilità, compiacenze, omissioni verificatesi nel perpetuarsi di una

situazione che appare oggettivamente in contrasto con un ordinato svolgimento delle funzioni didattiche e se intenda compiere tutti gli atti in suo potere per evitare di accreditare l'immagine di un circolo didattico che viva secondo regole autonome al di fuori dei doveri comuni.

(3-00961)

CADDEO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente.* - Premesso:

che con l'articolo 17 della legge n. 67 dell'11 marzo 1988 il Parlamento ha stanziato 120 miliardi per fronteggiare le conseguenze di ricorrenti alluvioni nel Sarrabus, in provincia di Cagliari, l'ultima delle quali aveva provocato rilevantissimi danni al sistema infrastrutturale, a tutte le attività economiche e produttive e al sistema abitativo ed ambientale;

che il provvedimento ha affidato al Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e d'intesa con la regione Sardegna, il compito di predisporre il programma per la realizzazione di interventi straordinari ed urgenti per la difesa idrogeologica e di assetto funzionale del sistema idrico del bacino del Flumendosa;

che la realizzazione degli interventi è stata demandata alla regione Sardegna;

che con decreto ministeriale n. 46 del 5 gennaio 1990 del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente, su proposta della regione, è stato approvato uno specifico programma organico di interventi;

che questo programma, dell'importo complessivo di 576 miliardi, prevede uno stralcio di 120 miliardi con interventi sugli sbarramenti, sulle centrali elettriche, sulle opere di trasporto, sugli impianti di potabilizzazione, sulla salvaguardia ambientale, per studi ed innovazioni tecnologiche;

che il 27 settembre 1990 tra il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro dell'ambiente e la regione Sardegna è stato firmato un protocollo d'intesa per accelerare la realizzazione del programma nel rispetto della tutela delle valenze naturalistiche del bacino;

che al fine di garantire la puntuale osservanza del protocollo d'intesa è stato istituito con decreto ministeriale un comitato di coordinamento e di vigilanza composto da nove rappresentanti, di cui tre del Ministero dell'ambiente, tre del Ministero dei lavori pubblici e tre della regione Sardegna con il compito di esprimere parere obbligatorio e preliminare a qualsiasi erogazione di fondi;

che successivamente la giunta regionale ha definito il programma di interventi ricomprendendovi per 50 miliardi:

a) la manutenzione e la salvaguardia del sistema ambientale-naturalistico dell'asta valliva del Flumendosa per 27 miliardi;

b) le prime azioni di salvaguardia e protezione dell'ambiente attraverso interventi naturalistici di difesa del suolo nella parte medio-alta del bacino per 5 miliardi;

c) provvedimenti per il mantenimento e la salvaguardia dell'assetto paesistico-territoriale attraverso interventi di riassetto idrogeologico per 10 miliardi;

d) la protezione degli ecosistemi acquatici della foce del Flumendosa attraverso il recupero e l'utilizzo dei reflui mediante tecniche naturalistiche per 8 miliardi;

che i restanti 70 miliardi risultano destinati al riassetto del Flumendosa con interventi sul sistema delle dighe;

che il comitato di coordinamento e di vigilanza pare non abbia ancora esaminato ed approvato il programma di interventi e che addirittura risulti inattivo con componenti dimissionari da sostituire;

che, in definitiva, a distanza di ben sette anni non solo non è stato ancora realizzato il programma organico di 576 miliardi, ma neppure le opere del primo stralcio;

che esiste la preoccupazione che i fondi stanziati dal Parlamento possano essere dirottati ad altre utilizzazioni;

che dopo tanta inerzia un fatto del genere provocherebbe una profonda indignazione dell'opinione pubblica e la protesta delle popolazioni interessate che vedono permanere immutate le cause delle alluvioni che in modo ricorrente devastano un territorio esteso ed abbandonato impedendone lo sviluppo ed il progresso economico e sociale,

si chiede di sapere:

se i 120 miliardi destinati ad interventi di difesa idrogeologica del bacino del Flumendosa siano ancora disponibili;

quale sia la situazione dell'*iter* amministrativo dei progetti;

quale sia stata fino ad ora l'attività del comitato di coordinamento e di vigilanza;

che cosa si intenda fare per sbloccare una situazione incredibile e penalizzante per le popolazioni che sono tuttora esposte ai rischi disastrosi delle alluvioni e pesantemente condizionate dal dissesto idrogeologico del territorio.

(3-00962)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PRESTI, BEVILACQUA, VEVANTE SCIOLETTI, BATTAGLIA, CUSIMANO, BAIOLETTI, MAIORCA, XIUMÈ. - *Al Ministro della pubblica istruzione*. - Preso atto:

delle numerose e continue notizie pubblicate quotidianamente dalla stampa circa casi di assunzioni di falsi invalidi nella pubblica amministrazione («Invalidopoli», comunemente denominata);

che quanto pubblicato sui giornali trova ogni giorno riscontro nelle autoaccuse di chi, corruttore e corrotto, ha utilizzato fraudolentemente la legge e, altresì, nelle risultanze delle indagini che giorno dopo giorno rivelano l'ampiezza e la gravità del fenomeno;

di un certo orientamento che sembra via via emergere dalle dichiarazioni di Ministri circa la necessità del licenziamento in tronco di coloro per i quali sia stato accertato il dolo per venire assunti,

si chiede di sapere:

quale sia l'atteggiamento del Ministro in indirizzo in merito a tale inquietante e grave fenomeno;

se sia a conoscenza di casi di «Invalidopoli» anche all'interno del Ministero della pubblica istruzione, dal centro alla periferia;

se abbia disposto un'indagine all'interno del Ministero di cui è titolare per verificare la rispondenza tra certificazione e situazione

personale e, in caso affermativo, quali ne siano le eventuali risultanze e quali gli eventuali provvedimenti assunti o che si intenda assumere;

se, qualora non fosse stata disposta alcuna indagine, intenda attivarla affinchè anche all'interno del Ministero della pubblica istruzione sia garantita la tutela di chi è veramente invalido e la punizione di chi, invece, utilizzando furberia e corruzione, ha derubato altri del diritto al posto di lavoro.

(4-06419)

DANIELI. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso:

che i recenti provvedimenti normativi approvati per regolamentare e rendere omogenei i livelli stipendiali e di carriera delle forze di polizia, civili e militari, relativamente all'inquadramento del personale non direttivo e non dirigente, hanno prodotto effetti positivi per quel che riguarda il trattamento e gli incentivi dei graduati di truppa e dei sottufficiali nonchè degli ufficiali inquadrati tra i dirigenti;

che, a titolo di esempio, i brigadieri promossi direttamente marescialli capi, che hanno un'età media che oscilla tra i 28 e i 30 anni, si trovano ora a un livello stipendiale pari a quello del capitano, il quale in molti casi ha un'anzianità di grado superiore all'intera anzianità di servizio del maresciallo capo;

che, sempre a titolo di esempio, un maresciallo aiutante, inquadrato nel settimo livello-*bis*, percepisce uno stipendio superiore al capitano e che, nei casi in cui il capitano provenga dalla categoria dei sottufficiali, ha spesso anche un'anzianità di servizio superiore a quella del maresciallo aiutante;

che è positivo che lo Stato abbia concesso dei miglioramenti alle fasce intermedie ma che appare inopportuno aver tagliato fuori tenenti, capitani e maggiori da questo provvedimento,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno - al fine di salvaguardare il principio che sta alla base del buon funzionamento di qualsiasi organizzazione, secondo il quale ad ogni maggiore responsabilità deve sempre e necessariamente corrispondere una maggiore retribuzione - estendere i miglioramenti anche alla categoria degli ufficiali non ancora inquadrati tra i dirigenti.

(4-06420)

MANCONI. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso:

che è necessario garantire la piena libertà terapeutica a chi si cura con medicinali omeopatici, per i quali - dato che non gravano sul Servizio sanitario nazionale, ma sono completamente a carico del paziente - l'Unione europea ha emanato una specifica direttiva nel 1992;

che disposizioni particolari per la produzione e il commercio dei medicinali omeopatici sono state introdotte nel nostro paese dal Parlamento italiano, con la legge-delega comunitaria n. 146 del 1994, articolo 25, che ha accolto la direttiva europea n. 92 del 1973;

che il Governo italiano nel decreto legislativo n. 185 del 1995, piuttosto che dare applicazione alle disposizioni del Parlamento, ha istituito formalmente la prevista commissione incaricata di definire norme specifiche, e conformi alla tradizione omeopatica italiana, per l'autorizzazione dei medicinali omeopatici; ma tale commissione è stata privata

di qualsiasi potere decisionale e ciò ha reso impossibile l'autorizzazione della stragrande maggioranza dei medicinali omeopatici esistenti al 31 dicembre 1992;

che lo stesso decreto legislativo n. 185 del 1995 ha, inoltre, assoggettato i medicinali omeopatici presenti sul mercato prima del 31 dicembre 1992 alla stessa procedura di nuova autorizzazione prevista per i farmaci convenzionali, ribaltando così le disposizioni della legge-delega, che riconosce ai primi l'autorizzazione automatica;

che, a parere di molti, il decreto non corrisponderebbe ai criteri fissati dalla legge-delega;

che il Governo italiano, così operando, ha violato il diritto comunitario, rendendo estremamente difficile per i cittadini italiani l'acquisto dei prodotti omeopatici presenti sul mercato del nostro paese,

si chiede di sapere:

se tale atto del Governo non violi le regole della concorrenza e non metta in grave difficoltà i produttori e i distributori italiani di prodotti omeopatici;

se il Ministro della sanità intenda intervenire per salvaguardare la libertà di scelta dei cittadini che finora si sono curati con medicinali omeopatici, medicinali che rischiano di divenire irreperibili in Italia;

se non ritengano violati i diritti dei consumatori italiani, obbligati così a reperire all'estero prodotti prima normalmente disponibili in Italia;

quali disposizioni integrative e correttive intenda emanare per sanare questa situazione entro il 6 marzo 1996, come consente la legge-delega n. 146 del 1994 all'articolo 1, comma 5.

(4-06421)

DOLAZZA. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che il signor Bernardino De Bottis, nato a Pietravairano (Caserta) il 3 novembre 1949 e residente a Caravaggio (Bergamo) in via Fermo Stella 31, sarebbe stato incaricato dal provveditore agli studi di Bergamo il 5 ottobre 1992 di prestare servizio in qualità di «assistente tecnico» con supplenza annuale fino al 31 agosto 1993 presso l'istituto professionale statale per l'industria e l'artigianato «Oreste Mozzali» di Treviglio (Bergamo);

che il signor De Bottis avrebbe beneficiato del rinnovo di detto incarico nell'anno scolastico 1993-94 dal 15 settembre 1993 al 31 agosto 1994 e nell'anno scolastico 1994-95 dal 16 settembre 1994 al 31 agosto 1995, sempre presso lo stesso istituto;

che nell'aprile del 1995 avrebbe presentato regolare domanda di immissione in ruolo, avendo prestato più di 24 mesi di servizio sempre con lo stesso incarico (al 31 agosto 1995 ha prestato servizio per un totale di 34 mesi);

che il 6 settembre 1995, giorno delle nomine, non si sarebbe visto recapitare nè la nomina dell'immissione in ruolo, nè la nomina della «supplenza annuale»;

che alla domanda rivolta al provveditore agli studi per sapere il motivo per cui non avesse ricevuto nomina alcuna l'interpellato avrebbe risposto che si era verificata una contrazione di posti di

«assistente tecnico di area elettronica», perchè con i nuovi programmi ministeriali si prediligerebbe questo indirizzo;

che al 25 settembre 1995 nelle medesime condizioni del signor De Bottis sarebbero risultate quattro persone che non avrebbero ricevuto nessuna delle summenzionate nomine;

che da indagine compiuta la situazione risulterebbe comune ad altri provveditorati di altre province,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, per la soluzione del problema in argomento, individuare coloro i quali avrebbero presentato domanda per l'immissione in ruolo e, conseguentemente, istituire corsi di riqualificazione per altre aree di specializzazione maggiormente richieste dalle esigenze didattiche reali;

quali misure intenda adottare per tutelare la categoria dell'assistente tecnico che, inquadrato nella quarta qualifica funzionale del comparto scuola, esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale, conoscenza di strumenti e tecnologie complessi, con capacità di utilizzazione degli stessi: svolge infatti attività di supporto tecnico alla funzione docente relativamente alle attività didattiche e alle connesse relazioni con gli studenti.

(4-06422)

WILDE, BOSO, CARINI. – *Ai Ministri dell'interno, delle risorse agricole, alimentari e forestali e degli affari esteri e per gli italiani nel mondo.* – Premesso:

che come ogni anno le valli bresciane sono sottoposte ad una spropositata pressione da parte degli organi di sorveglianza, in particolar modo dal nucleo operativo del Corpo forestale dello Stato;

che a tale opera di repressione del bracconaggio si aggiungono sedicenti gruppi ambientalisti, spesso formati da cittadini stranieri di nazionalità tedesca, i quali operano una palese ingerenza negli affari interni del nostro paese, spesso sconfinando nell'illegalità e mettendo a punto pianificate operazioni di disturbo nei confronti di chi pratica legalmente l'attività venatoria;

che questa spropositata pressione ha portato la tensione tra le popolazioni a livelli ormai universalmente riconosciuti di guardia, tant'è che nel comune di Pezzaze (Brescia) in Alta Val Trompia si è verificato un incidente di inaudita gravità con ferimento da arma da fuoco di una guardia volontaria della LIPU;

che in data 7 ottobre 1994, con interrogazione a richiesta di risposta scritta 4-01680, presentata dallo scrivente senatore Wilde, ancora priva di risposta, si evidenziavano analoghe situazioni, comunque mai neutralizzate, verificatesi sempre nella stessa valle,

si chiede di conoscere:

a quale titolo e con quale diritto i suindicati cittadini tedeschi si permettano di effettuare tali operazioni senza che la prefettura intervenga;

visto che tali fatti si ripetono in modo sempre più grave, come già segnalato dalla suindicata interrogazione, come mai il prefetto, che è perfettamente a conoscenza della situazione di tensione, non provveda a diffidare i suindicati gruppi ambientalisti o quantomeno a far sì che

l'opera di repressione del bracconaggio venga effettuata nei giorni di chiusura dell'attività venatoria (martedì e venerdì);

quali siano i costi delle scorte che vengono garantiti a questi privati cittadini «giustizieri» per far sì che possano operare senza scontrarsi con la popolazione esasperata;

a chi rispondano i militari del nucleo operativo della Guardia forestale in trasferta e chi abbia emanato l'ordine per i controlli;

quale sia stato il bilancio in termini di repressione nella scorsa stagione venatoria;

se tale spropositato spiegamento di forze trovi giustificazione per la repressione di illeciti che di fronte a ben altre emergenze appaiono risibili.

(4-06423)

STANISCIA, ORLANDO, SCRIVANI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro e ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze.* - Premesso:

che l'azienda autonoma dei Monopoli di Stato è proprietaria al 100 per cento delle azioni della ATI spa; ciò nonostante, le due aziende continuano ad operare insieme nel settore della prima trasformazione del tabacco - l'azienda autonoma dei Monopoli di Stato con circa 10 agenzie, l'ATI con 4 stabilimenti - con effetti perversi di concorrenza e di gestioni contrastanti;

che l'attuale gestione dell'ATI si è caratterizzata per incapacità e inefficienza: gli impegni sulla trasparenza della gestione, la lotta al clientelismo, la nuova organizzazione del lavoro secondo le professionalità sono stati disattesi, mentre si è assistito ad un aumento di dirigenti e di consulenze faraoniche affidate ad ex dipendenti; il fatto che i bilanci dell'ATI 1993 e 1994 e forse 1995 mostrino una diminuzione delle perdite è dovuto solo ad una rivalutazione dei beni patrimoniali ed a ulteriori finanziamenti in conto capitale da parte del Monopolio;

che sotto l'aspetto della capacità produttiva e della redditività le uniche strutture, fra Monopolio e ATI, dotate di impianti moderni e funzionali, realizzate negli ultimi cinque anni con un costo per la collettività di circa 100 miliardi, sono lo stabilimento ATI di Lanciano (Chieti) e quello di Santa Lucia nel casertano; le altre strutture sono vecchie e inadeguate e, in particolare, lo sono quelle dell'azienda autonoma dei Monopoli di Stato che lavorano a costi esorbitanti anche se non esplicitamente evidenziati nei bilanci in quanto soggetti alla normativa di contabilità di Stato;

che lo stabilimento di Lanciano, in particolare, era arrivato a lavorare oltre 30.000 quintali di prodotto ed ha una capacità di lavorazione di 50.000 quintali l'anno; attualmente la quantità lavorata è di soli 25.000 quintali mentre le perdite previsionali per il 1995 ammontano a circa un miliardo;

che tutto ciò è da attribuire alla mancata attuazione di un piano industriale serio ed efficace, alla mancata riorganizzazione del lavoro, all'assenza di un piano organico di acquisizione del prodotto sia dall'Abruzzo che dalle altre regioni;

che per i lavoratori di questo stabilimento sono stati stipulati contratti di solidarietà, il che significa che nel 1994 e nel 1995 detto personale è stato a carico dell'INPS per tre mesi e mezzo ogni anno, e ciò nonostante i bilanci si chiudono in perdita, ad ulteriore dimostrazione che la dirigenza ATI non è in grado di elaborare un serio piano industriale del settore, tant'è che non ha mai presentato un progetto organico ma solo appunti su foglio dattiloscritti ed ora si paventa il ridimensionamento o addirittura la chiusura dello stabilimento,

si chiede di sapere:

se esistano piani industriali in atto e quali effetti e conseguenze produrrebbero sulla situazione descritta;

se non si ritenga opportuno procedere al più presto all'approvazione, con le opportune modifiche, del disegno di legge del ministro Fantozzi, che prevede la trasformazione in società per azioni dell'azienda autonoma dei Monopoli di Stato dal 1° gennaio 1996, con incorporazione per fusione dell'ATI nella costituenda nuova società per azioni.

(4-06424)

DANIELI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che vivono in Italia, secondo stime necessariamente approssimate, circa cinquantamila nomadi, appartenenti per lo più alle etnie zingare Rom e Sinti;

che la forte coesione etno-culturale degli zingari ed i loro usi e costumi hanno fatto sì che in cinquecento anni di permanenza nel nostro paese - l'arrivo delle prime tribù risale al quindicesimo secolo - essi non si siano minimamente integrati con la comunità italiana;

che la mancata integrazione è attribuibile essenzialmente al loro rifiuto di stabilire una fissa dimora e di svolgere un lavoro che li obblighi a risiedere in un certo luogo e ad osservare determinati orari;

che tutte le culture - e quindi anche quella zingara - devono essere rispettate e che dev'essere rispettato il principio costituzionale della libera circolazione dei cittadini all'interno del territorio nazionale;

che tuttavia i rapporti tra i nomadi e la comunità italiana risultano talvolta difficili a causa non tanto della loro diversità, ma del loro rifiuto di inserimento e dei comportamenti ad esso conseguenti;

che non sembrano, all'interno delle tribù nomadi, rispettati nè i diritti della donna nè quelli dei minori e che si registrano innumerevoli episodi di sfruttamento dei bambini che vengono mandati a rubare per sfruttarne la non imputabilità;

che all'interno delle tribù nomadi non sembrano nemmeno rispettati elementari obblighi quale quello di denunciare le nascite o di mandare i figli a scuola,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, a fronte della situazione descritta che configura un rapporto assolutamente disordinato e confuso tra la comunità italiana e gli zingari, non intenda procedere ad un censimento, anche coatto se necessario, dei nomadi presenti in Italia quale atto propedeutico ad un provvedimento di legge che ne regoli una volta per tutte la presenza in Italia, che garantisca i diritti umani all'interno delle loro tribù e che tuteli la comunità nazionale da ogni forma di illegalità connaturata al loro modo di vita.

(4-06425)

DE NOTARIS. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della sanità.* - Premesso:

che il concorso universitario a professori di prima fascia (ordinari) di cardiochirurgia è stato concluso dalla commissione il 18 giugno 1994;

che la commissione giudicatrice è composta dal presidente, professor Renzo Lodi di Modena, e dai componenti: professor Paolo Biglioli di Milano, professor Michele Toscano di Siena, professor Luigi Chiariello di Roma, professor Nicola Spampinato di Napoli;

che la commissione ha dichiarato vincitori: dottor Elvio Covino di Napoli, dottor Tiziano Gherli di Milano, dottor Alessandro Mazzucco di Verona, dottor Alfonso Penta De Peppo di Roma, dottor Guido Sani di Siena;

che avverso la decisione della commissione del concorso è stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria di Napoli, che ha avviato un'indagine affidata al pubblico ministero dottor Luciano D'Angelo; contemporaneamente tutti i professori ordinari di cardiochirurgia dell'università italiana, ad eccezione dei 5 componenti la commissione giudicatrice, hanno inviato lettere di dissenso su quanto verbalizzato e sulle decisioni prese dalla commissione;

che recentemente il pubblico ministero D'Angelo ha emesso avviso di garanzia per i componenti la commissione, che sono già stati ascoltati;

che 3 dei candidati proposti vincitori non erano risultati idonei ad un concorso per professore universitario di seconda fascia (professori associati): Covino, Penta De Peppo e Sani;

che l'attività didattica di questi ultimi è integrativa e quindi appare non adeguata per ricoprire il ruolo di professore ordinario;

che numerosi candidati, già professori universitari associati con anni di titolarità di insegnamento ufficiale, primari di servizi di cardiochirurgia con esperienza clinica riconosciuta a livello nazionale ed internazionale, non sarebbero stati valutati in modo sereno ed obiettivo;

che, dopo aver fatto comparire i componenti della commissione giudicatrice, il pubblico ministero D'Angelo della procura di Napoli ha trasmesso gli atti per competenza territoriale alla procura di Roma (pubblico ministero Adelchi D'Ippolito);

che in questi ultimi giorni il Ministro dell'università Giorgio Salvini, che aveva tenuto bloccato il concorso fino ad oggi per tutti gli avvenimenti esposti, ha ratificato gli atti della commissione giudicatrice, e ciò mentre il mondo accademico italiano è scosso pressochè quotidianamente da fatti e indagini relative a palesi irregolarità nella gestione dei concorsi universitari;

che la decisione del Ministro che ratifica atti comunque sottoposti ad indagine giudiziaria appare poco prudente ed affrettata,

si chiede di sapere:

se non sia necessario, in presenza di indagini giudiziarie e dell'intervento di numerosi accademici, autorevoli ed esperti nella disciplina, sospendere ogni decisione di conferma dell'operato della commissione ed assumere tale comportamento come prassi ordinaria al fine di raggiungere una legalità sostanziale ed effettiva;

se non sia giusto, in questo caso, revocare la decisione di conferma già presa.

(4-06426)

DE NOTARIS. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso:

che vi è un'indagine della procura circondariale di Napoli che, a quanto risulta all'interrogante, riguarda tutto il patrimonio ecclesiastico della città di Napoli;

che il cardinale arcivescovo Michele Giordano lamenta una violazione del Concordato e dell'accordo di revisione firmato nel 1984, in particolare per quanto attiene l'uso della forza pubblica e l'obbligo di avvertire dell'indagine il vescovo della chiesa che è a Napoli,

si chiede di sapere se, senza entrare nel merito dei fatti di competenza della magistratura e condividendo il parere dell'arcivescovo, il Presidente del Consiglio intenda intervenire, ove lo ritenga giusto ed opportuno, nell'ambito dei doveri del proprio ufficio, ove si possa configurare un *vulnus* al Concordato.

(4-06427)

DE NOTARIS. - *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e dei lavori pubblici e dell'ambiente.* - Premesso che il Ministro per i beni culturali e ambientali con decreto ministeriale 30 giugno 1995 (protocollo n. 18296-A2V del 22 agosto 1995) ha annullato ai sensi della legge n. 431 del 1985 l'autorizzazione n. 4 del 6 marzo 1995, rilasciata ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 1497 del 1939 dall'amministrazione comunale di Piano di Sorrento (Napoli), riguardante il progetto di variante di adeguamento al piano di zona «167», località Trinità, approvato con decreto del sindaco Nastro di Piano di Sorrento n. 4 del 6 marzo 1995;

visto:

che il decreto del sindaco è stato annullato su parere della soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di Napoli e provincia, di cui alla nota n. 19743 del 10 giugno 1995;

che il progetto del comune di Piano di Sorrento era stato approvato all'unanimità dalla giunta comunale e conseguiva anche l'autorizzazione ambientale ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 1497 del 1939;

che la commissione della soprintendenza deve esprimere un parere strettamente attinente alle competenze istituzionali attribuite;

che ai sensi della legge n. 241 del 1990 il sindaco di Piano aveva chiesto di accedere ad atti pubblici relativi alla questione e che tale diritto gli era stato fortemente limitato dalla soprintendenza;

considerato che, a parere del sindaco professor Enzo Nastro, il provvedimento di annullamento è generico nelle motivazioni ed esorbita dalle competenze istituzionali invadendo ambiti propri del comune e della regione, per cui è stato impugnato presso il TAR della Campania,

si chiede di sapere se il Ministro per i beni culturali e ambientali intenda:

riesaminare il proprio decreto di annullamento visto anche che pare siano state disattese le leggi che disciplinano la semplificazione delle procedure amministrative, nonostante la annunciata disponibilità

del sindaco, e che, da una serie di riscontri, dalla lettura del decreto ministeriale appare evidente che il progetto del comune, che riguarda l'accesso alla prima casa da parte degli aventi titolo, non è stato attentamente esaminato e non è stata rispettata l'autonomia dell'ente locale che si è mosso nel rispetto delle leggi e dei regolamenti;

verificare se vi siano state inadempienze rispetto alla legge n. 241 del 1990;

impartire severe disposizioni alle soprintendenze che devono operare nel rispetto delle leggi e del ruolo istituzionale, mentre troppo spesso la pur apprezzabile creatività del singolo professionista della soprintendenza sopravanza la lettera e lo spirito della legislazione dello Stato, che è in funzione del bene comune e della risoluzione dei problemi di primaria importanza, come quello della casa, come nel caso in oggetto.

(4-06428)

DE NOTARIS, LUBRANO di RICCO. - *Ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e dell'ambiente e dei trasporti e della navigazione e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* - Premesso:

che tra Castellammare di Stabia e Vico Equense (in provincia di Napoli) si sta lavorando per costruire una galleria per rendere più scorrevole il traffico automobilistico;

che risulta all'interrogante l'esistenza di un progetto della ditta affidataria dei lavori in ordine alla imminente parziale chiusura della strada Sorrentina con l'instaurarsi di sensi unici, che prevederebbero poi o il passaggio del traffico diretto verso il casello di Castellammare della Napoli-Pompei-Salerno attraverso la città di Castellammare o l'istituzione di semafori per creare così un senso unico alternato;

considerato:

che i comuni di Vico, Meta, Sant'Agnello, Piano, Sorrento e Massalubrense sono collegati tra loro e con l'entroterra da una strada frequentatissima, oltre che dalla Circumvesuviana, mentre Sorrento è raggiungibile da Napoli attraverso le vie del mare;

che si presume che i lavori per il tunnel e le rampe di svincolo potrebbero protrarsi fino al giugno 1996;

che le conseguenze sulla mobilità e sul traffico a Castellammare e sulla Sorrentina, qualunque soluzione verrà adottata, saranno a dir poco devastanti;

che la ricaduta economica sarà negativa,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non intendano, di concerto, intervenire per studiare possibili soluzioni di carattere straordinario da concordare e assumere insieme all'ente regione e all'amministrazione provinciale di Napoli, per le competenze proprie di ogni ente locale, al fine di alleviare il disagio per coloro che devono effettuare i loro spostamenti e che, per motivi legati al commercio, al turismo, all'imprenditoria e alle professioni, devono usare l'automobile;

se non sia il caso di rivedere gli orari della Circumvesuviana e rendere più frequenti le corse dei treni;

se non si debba sollecitare la regione Campania e l'imprenditoria privata a favorire le vie del mare;

se non si debba intervenire per facilitare, nei comuni in questione, l'accesso dal mare da parte di traghetti ed aliscafi;

se non si debba chiedere alla società appaltatrice un preciso impegno perchè i lavori si possano effettuare nel più breve tempo possibile e se non sia il caso di inviare sul luogo rappresentanti dei Ministeri interessati che valutino ogni elemento al fine di prevenire ogni possibile ulteriore difficoltà relativa a collegamenti su strada, su ferro e via mare, già difficili di per sè.

(4-06429)

SMURAGLIA. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che l'Imperial electronics di Milano è un'importante azienda produttrice di televisori con 520 dipendenti, di cui oltre la metà sono donne;

che a fronte di difficoltà sul mercato sono stati attivati contratti di solidarietà;

che tuttavia la proprietà, una società finanziaria con sede a Hong Kong, ha chiesto l'attivazione procedurale della cassa integrazione straordinaria per crisi relativa a 250 lavoratori e per la durata di 12 mesi;

che la richiesta di cassa integrazione si collega altresì all'assenza di un piano di rilancio della Imperial e alla mancanza di un accordo per la ristrutturazione con le organizzazioni sindacali;

che, peraltro, l'azienda possiede una elevata qualità nel sistema produttivo ed opera in un settore in forte espansione;

che tutto ciò fa pensare ad una politica di disimpegno della proprietà dello stabilimento dell'Imperial electronics tanto che vivissimo è l'allarme e grande è la preoccupazione che si sono diffusi tra i lavoratori interessati,

si chiede di sapere:

di quali notizie disponga il Ministro in indirizzo sulla vicenda di cui in premessa;

quali iniziative intenda assumere, con rapidità e fermezza, quanto meno per favorire un incontro tra le organizzazioni sindacali e la proprietà per sostenere un intervento di ristrutturazione e di rilancio dell'azienda che riduca il ricorso agli ammortizzatori sociali e non preveda il ricorso ai licenziamenti.

(4-06430)

BONANSEA. - *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.* - Premesso:

che l'aumento costante di importazione di prodotti di gioielleria da paesi extracomunitari mette in grave pericolo la produzione orafa nazionale ed ancor più quella di Valenza ad essa collegata;

che, al di là della tipologia del prodotto, la sleale imitazione della qualità «made in Italy» si limita nella maggioranza dei casi a riprodurre quest'ultima a prezzi ovviamente inferiori, dovuti ai minori costi della manodopera extracomunitaria, implicando, di fatto, l'assoluta mancanza

di tutele previdenziali ed assistenziali per i lavoratori con conseguenze che esulano dal solo aspetto economico del fenomeno;

che l'importazione di dette produzioni viene assoggettata allo stesso carico fiscale applicato a quello nazionale e CEE, mentre, al contrario, la produzione italiana esportata in quegli stessi paesi viene assoggettata ad aliquote di gran lunga superiori o addirittura a restrizioni condizionate a speciali licenze,

si chiede di sapere se non si ritenga di adeguare proporzionalmente ed in modo compensativo, a livello nazionale e comunitario, il complessivo trattamento fiscale d'importazione attraverso l'integrazione di ulteriori dazi doganali, al fine di ristabilire i parametri discriminatori a difesa dell'alto grado di qualità del prodotto italiano ed evitando, così, il rischio di pericolosi contraccolpi negativi di carattere occupazionale nel settore in questione.

(4-06431)

SPECCHIA. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che da circa un mese gran parte dell'attività della sede locale dell'INPS è bloccata per un guasto al terminale Olivetti;

che l'interruzione, segnalata da tempo ai responsabili dell'INPS di Brindisi, starebbe interessando, in particolare, lo sportello informatico;

che con il terminale fuori servizio è praticamente impossibile per gli utenti riuscire ad ottenere informazioni utili sulla situazione delle pratiche già avviate;

che pare che i danni siano causati da frequenti cali di tensione della corrente elettrica nell'intera zona dove sono ubicati gli uffici,

si chiede di conoscere quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per riportare la situazione al più presto alla normalità.

(4-06432)

SPECCHIA. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che il liceo classico «Marzolla» di Brindisi versa in condizioni di abbandono;

che da un mese le classi sono state private delle porte, che dovevano essere sostituite con altre in regola con le norme di sicurezza, sostituzione che a tutt'oggi non è ancora avvenuta; infatti i lavori erano iniziati in agosto ma nei primi giorni di settembre sono stati sospesi in quanto il comune (ente da cui il liceo dipende a livello amministrativo) non aveva ottenuto attraverso il suo ufficio preventivi il consenso dalla Cassa depositi e prestiti per il pagamento dell'impresa, tutto questo quando le vecchie porte erano già state smontate e creando così ulteriori disagi in una struttura che già ne aveva molti;

che l'aula magna non è agibile per mancanza di sistemi di sicurezza;

che diverse prese elettriche hanno i fili scoperti;

che nei bagni regnano odori insopportabili;

che le strutture per le attività sportive non sono praticabili;

che pur essendoci nella scuola la disponibilità di fondi per provvedere all'acquisto di strumentazione di laboratorio questo non viene ef-

fettuato a causa della mancanza di un sistema di allarme e dei continui tentativi di furto cui è esposta la struttura;

che la biblioteca è ridotta solo ad un deposito, infatti i libri sono da anni accatastati nei cartoni e sono ancora da catalogare;

che le uscite di emergenza sono bloccate;

che le scale di sicurezza non hanno serrature ed il cancello elettronico di ingresso è guasto e rimane sempre aperto, così che chiunque può avere libero accesso alla scuola dall'esterno in qualsiasi ora del giorno e della notte,

si chiede di conoscere quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per risolvere le varie questioni del liceo «Marzolla», mettendo così studenti, docenti e personale nelle condizioni di poter lavorare.

(4-06433)

SPECCHIA. - *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici e dell'ambiente.* - Premesso:

che sulla strada statale n. 172, nel tratto all'altezza dell'istituto per minori «Sacro Cuore» di Fasano (Brindisi), esiste un incrocio il cui attraversamento è fortemente pericoloso;

che esiste una vera e propria impossibilità ad attraversare a piedi la strada anche per la mancanza di banchine transitabili ai pedoni e di strisce pedonali regolarmente rinnovate;

che già nel 1992 un sacerdote del «Sacro Cuore» ha perso la vita nell'attraversamento dell'incrocio e che più recentemente anche un bambino ospite della comunità è stato investito da un'auto,

si chiede di conoscere quali urgenti provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano adottare per rendere sicuro quel tratto della strada statale n. 172 prima che abbiano a ripetersi altri incidenti.

(4-06434)

CUSUMANO. - *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* - Premesso:

che il territorio della provincia di Agrigento è stato interessato nel corrente anno da una insistente siccità che ha gravemente penalizzato la produzione delle colture e la raccolta dei prodotti;

che tale fenomeno ha quindi ulteriormente ridotto il reddito dei lavoratori agricoli della predetta provincia;

che la grave situazione determinatasi è stata riscontrata dai competenti organi provinciali con la contestuale richiesta al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali di provvedere agli adempimenti di competenza per la declaratoria dello stato di eccezionale avversità atmosferica, necessario per gli agricoltori, al fine di poter godere dei benefici previsti dalla legge e così alleviare le posizioni debitorie degli agricoltori stessi nei confronti degli istituti di credito,

si chiede di conoscere:

quali adempimenti siano stati posti in essere ai fini della verifica dei presupposti per l'emanazione del decreto in questione;

quale sia lo stato della procedura per l'adozione del provvedimento in questione;

se non si ritenga indifferibile ed urgente provvedere all'emanazione del predetto decreto onde non aggravare ulteriormente la già difficile situazione economica degli agricoltori della provincia di Agrigento.
(4-06435)

ROMOLI. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso:

che il prossimo 30 novembre l'ottavo battaglione Genio «Santerno», di stanza a Villa Vicentina (Udine), verrà ufficialmente sciolto, secondo il piano di ristrutturazione delle Forze armate;

che questo fatto determinerà una grave perdita per tutta la comunità residente, non solo dal punto di vista economico, tenuto conto che Villa Vicentina ospita la caserma a far data dal 1935 e che la presenza militare ha sempre rappresentato un elemento di grande rilevanza per il tessuto socio-economico della zona;

che per tali ragioni il venir meno dei militari e delle famiglie che occupano la caserma cagionerebbe un grave depauperamento per la vitalità municipale;

considerato che essendo presenti sul territorio regionale, a Udine ed a Motta di Livenza, altri battaglioni del Genio, appare forse opportuno valutare la possibilità che, con minori traumi, il sacrificio in termini di presenza venga ripartito tra tutti i battaglioni, evitando la soppressione di quello di Villa Vicentina,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda dar corso alla soppressione del battaglione sito in Villa Vicentina o se intenda, invece, riconsiderare, anche alla luce di quanto esposto, l'intera vicenda operando una riduzione proporzionale su tutti e tre i battaglioni.
(4-06436)

CAVITELLI. - *Ai Ministri di grazia e giustizia e del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che è stato presentato alla procura della Repubblica presso il tribunale di Piacenza un esposto avente per oggetto l'esistenza e l'utilizzo di fondi neri presso la cooperativa Eridana e presso la collegata società Casabella di cui l'Eridana è azionista al 99 per cento;

che della questione è stato interessato in due occasioni anche l'ispettorato del lavoro di Piacenza;

che è stato fornito alla magistratura un nastro nel quale è registrato il discorso che l'impiegata addetta alle paghe ha pronunciato per confermare l'esistenza di fondi neri usati anche per pagare in nero il personale; non solo, ma nel discorso registrato si dice che il presidente della collegata società Casabella, nonostante un socio abbia comunicato la volontà di rivolgersi alla magistratura, afferma in sede di riunione del consiglio di amministrazione di non temere di continuare a gestire il nero;

che tale episodio, oltre ad implicazioni penali ed amministrative, incide socialmente sullo strumento del cooperativismo che è tutelato a livello costituzionale;

che nonostante tutto non risultano esservi azioni giudiziarie e/o amministrative in corso;

che l'impiegata sopra menzionata ha ottenuto un aumento di stipendio ed un avanzamento di carriera,

l'interrogante chiede di sapere:

quali siano stati gli esiti dell'esposto sia presso il tribunale sia presso l'ispettorato del lavoro;

se il Ministro del lavoro in base all'articolo 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, ritenga di dover commissariare la cooperativa Eridana.

(4-06437)

THALER AUSSERHOFER. - *Al Ministro delle finanze.* - Premesso:

che un terreno inserito dal piano regolatore in un'area edificabile fino alla delibera del piano di attuazione non ha altra possibilità di essere utilizzato se non per verde agricolo;

che tra l'approvazione del piano regolatore alla delibera del piano di attuazione passano diversi anni,

si chiede di sapere se nell'intervallo di anni tra l'approvazione del piano regolatore e quello di attuazione dello stesso al soggetto proprietario di un terreno edificabile, ma che tale ancora non è, sia applicabile l'ICI.

(4-06438)

THALER AUSSERHOFER. - *Al Ministro delle finanze.* - Premesso:

che il decreto-legge 15 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, all'articolo 2, comma 1, dispone che il Ministero delle finanze «è autorizzato ad affidare a consorzi di banche ed altri operatori economici o a società specializzati nel settore il compito di individuare ...(*omissis*)... i beni patrimoniali dello Stato suscettibili di gestione economica»;

che i consorzi di banche e gli altri operatori di cui sopra dovevano individuare i beni patrimoniali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge menzionata,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo abbia effettivamente affidato tale compito ed a chi;

in caso affermativo, considerato che il termine dei sei mesi è trascorso, quali siano stati i risultati ottenuti.

(4-06439)

DOLAZZA. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che i cittadini di Bergamo da tempo subiscono le gravi conseguenze di un controllo deficitario del territorio da parte delle forze di pubblica sicurezza i cui servizi risultano fortemente disorganizzati per un impiego del personale a dir poco insensato;

che la grave situazione dell'ordine pubblico della città e della provincia pone tutta la cittadinanza in stato di allarme poichè il pur lodevole impegno della polizia di Stato e delle altre forze di polizia da tempo non si mostra più idoneo a garantire la sicurezza dei cittadini;

che per arginare la criminalità dilagante e sempre più agguerrita occorre non solo una maggiore disponibilità di uomini e mezzi, ma anche un loro impiego più razionale ed efficace implicante un più saggio coordinamento tra le forze di polizia;

che, con riferimento a episodi recenti avvenuti a Bergamo nei pressi della stazione autolinee, la situazione è quanto mai grave mancando un presidio fisso delle forze di polizia, poichè i commercianti da troppi anni sono costretti a lavorare con la presenza fissa di tossicodipendenti o delinquenti di ogni genere;

che comunque il disagio nel quale operano quotidianamente i poliziotti è particolarmente grave dato il reale pericolo di contrarre malattie infettive, da cui è impossibile difendersi, nonostante l'adozione, da parte di ogni operatore di polizia, di elementari norme igienico-profilattiche;

che tale rischio aumenta anche in considerazione dell'esiguo numero di personale chiamato ad intervenire, in numero di due e talvolta di uno, qualora l'equipaggio volante si componga di due unità, una delle quali deve rimanere in ascolto radio (a bordo dell'autovettura di servizio), per sedare violente risse tra folti gruppi di cittadini extracomunitari sovente armati di coltelli e di altre armi di vario genere;

che è quasi scontato che i poliziotti, qualora per propria difesa personale e per reprimere il reato, utilizzino violenti mezzi di coazione fisica nei confronti degli aggressori e dei rei, si trovino poco dopo nella posizione di indagati;

che per i motivi sopra esposti appare evidente che in tali condizioni la presenza della polizia di Stato presso la stazione autolinee è fondamentalmente inutile, perchè ridotta a vigilare sul sonno di tossicodipendenti, spacciatori di droga, facinorosi in genere;

che in occasione degli incontri di calcio poliziotti che normalmente svolgono servizio in borghese (antidroga, investigativo, eccetera) verrebbero comandati per servizi in divisa, con alto rischio della propria incolumità;

che il personale della polizia di Stato in servizio alla questura di Bergamo non effettuerebbe lezioni di addestramento con le armi da circa 24 mesi;

che nonostante in sede vi sia un poligono di tiro lo stesso risulterebbe non funzionante da circa due anni e per le esercitazioni i poliziotti bergamaschi sarebbero inviati in missione presso poligoni fuori provincia, con conseguente aggravio di spese per le casse dello Stato;

che il questore di Bergamo disattenderebbe il contenuto di circolari in materia di impiego del personale, di uso dell'uniforme, di fruizione del servizio-mensa dei poliziotti;

che dal 1° settembre 1995, data di entrata in vigore del decreto sul riordino delle carriere, il questore non avrebbe proceduto ad una completa riorganizzazione del personale della questura, come appare disposto dal capo della polizia,

l'interrogante chiede di sapere quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare per dare soluzione immediata ai problemi sopra menzionati.

(4-06440)

FLORINO. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che per l'ennesima volta nella sua veste di senatore, eletto nella città di Napoli, lo scrivente presenta una interrogazione per far giungere al cuore dello Stato lo sgomento, la disperazione, il raccapriccio di una

città, quella di Napoli, sottoposta quotidianamente a rapine, scippi, mattanze omicide che in soli 10 mesi hanno causato 119 morti, 5 negli ultimi 3 giorni;

che nella quasi totalità i quartieri periferici (Secondigliano, Barra, San Giovanni a Teduccio, Ponticelli, Pianura) sono predominio di bande organizzate che spavaldamente ridicolizzano lo Stato totalmente assente ed inerme con grave nocumento dei cittadini onesti dediti al lavoro e alle loro famiglie;

che l'aggressione criminale si è estesa a tutta la città investendo quartieri di media ed alta borghesia (Vomero, Chiaia, Posillipo) con rapine in pieno centro alle banche, aggressioni ad inermi cittadini, violenze e furti contro minori;

che la criminalità frammista ad illegalità e corruzione divenuta sistema di vita nella società napoletana coinvolge interi comparti pubblici in attività illecite;

che non si comprendono i motivi del rientro ai rispettivi comandi militari dei giovani di leva adibiti alla sorveglianza di strutture giudiziarie ed altro;

che la inspiegabile decisione scarica sulle forze dell'ordine, già esigue, l'ulteriore incombenza di uomini e mezzi al controllo delle strutture giudiziarie;

che la incapacità istituzionale così manifesta dovrebbe sortire l'effetto pugilistico dell'abbandono per manifesta inferiorità cioè, in questo caso, la rimozione del prefetto e del questore, spettatori muti in una città sempre più illegale e criminale,

l'interrogante reitera al Ministro dell'interno la richiesta di sapere se intenda avviare con urgenza una serie di iniziative per prevenire e contrastare la diffusa criminalità e se non intenda, per la particolare gravità in cui versa la città e la intera regione Campania, adottare mezzi e provvedimenti eccezionali.

(4-06441)

FLORINO. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che nel quotidiano caos nel quale versa la città di Napoli le ripetute occupazioni di strutture pubbliche da parte di pseudo-organizzazioni giovanili comportano seri pregiudizi al già grave e precario ordine pubblico;

che, pilotati e strumentalizzati da partiti che non hanno lasciato in soffitta i loro disegni reazionari, questi giovani sono stati usati in diverse manifestazioni di piazza, prima contro il Governo Berlusconi, dopo contro le forze dell'ordine;

che è di questi giorni la violenta gazzarra inscenata in piazza da questi soggetti con l'ordine superiore impartito agli agenti di scorta di non intervenire ancorchè ingiuriati volgarmente con epiteti e striscioni ed imbrattamento di edifici, anche storici;

che le responsabilità dell'occupazione degli edifici per poi tramutarli in covi di drogati e di sovversione sono da addebitare a quelle cariche istituzionali preposte alla difesa della legalità;

che perdura in città da tempo, oltre all'occupazione di un capannone industriale in via Gianturco, anche quella di un edificio in via Trinità Maggiore a pochi passi dall'importante piazza del Gesù e di quello

sito alla via Ventaglieri a Tarsia (legge n. 219 del 1981) che il sindaco di Napoli aveva con una ordinanza sindacale nel giugno del corrente anno assegnato agli archivi municipali,

l'interrogante chiede di sapere:

quali provvedimenti si intenda adottare nei confronti di quegli organi istituzionali responsabili di così gravi omissioni,

se non si intenda avviare una accurata indagine per individuare i sostenitori occulti di queste frange di estremisti e dei loro covi che, nelle strategie, ricalcano azioni e schemi del terrorismo degli anni di piombo.

(4-06442)

SILIQUINI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che ancora una volta dei cittadini di Torino sono stati aggrediti con delle siringhe sporche di sangue infetto da delinquenti affetti da AIDS che, benchè condannati e pericolosi, sono stati posti in libertà;

che, in effetti, il decreto-legge 14 maggio 1993, n. 139, convertito dalla legge 14 luglio 1993, n. 222, ha disposto il differimento automatico dalla pena e l'inapplicabilità di misure cautelari a persone ammalate di AIDS, ancorchè pericolose per la pubblica incolumità;

che la stessa legge, introducendo gli articoli 286-*bis* del codice di procedura penale e 147, n. 3, del codice penale, rende impossibile una nuova carcerazione nel caso di recidiva conferendo loro una sorta di immunità e non consentendo alcun effetto deterrente alla legge penale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei risultati dello studio della commissione istituita con decreto 11 marzo 1994 dal ministro Conso e presieduta dal consigliere Giorgio Lattanzi, che ha elaborato un progetto legislativo di sostanziale modifica della legge in vigore e pubblicato sul n. 12 del dicembre 1994 dei «Documenti giustizia».

Poichè si è creato un giustificato allarme sociale, soprattutto fra la popolazione di Torino, in quanto questi delinquenti sono sempre in libertà e non esiste alcun mezzo di difesa sociale efficace nei loro confronti, si chiede di sapere se il Ministro di grazia e giustizia intenda proporre al Governo l'approvazione di un decreto-legge, come quello già studiato dalla predetta commissione, al fine di evitare che provvedimenti adottati per motivi sostanzialmente umanitari determinino situazioni di pericolo per l'incolumità o l'ordine pubblico.

(4-06443)

GRIPPALDI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle poste e delle telecomunicazioni e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.* - Premesso:

che con la creazione dell'Ente poste italiane - ente pubblico economico - si è proceduto alla nuova classificazione del personale proveniente dai ruoli del Ministero delle poste che verrà inquadrato in quattro aree funzionali (area base, area operativa, area quadri secondo livello, area quadri primo livello) e si sta procedendo ai nuovi inquadramenti;

che si assiste alla smobilitazione degli uffici amministrativi con particolare riferimento ai dipendenti della ex quarta categoria che confluiranno nell'area operativa ed applicati per il potenziamento delle attività produttive con priorità assoluta alle attività di recapito e ripartizione non considerando la professionalità acquisita e le mansioni fin qui svolte e per le quali sono stati assunti;

che il decreto ministeriale n. 4584 del 5 agosto 1982 ha regolamentato le qualifiche funzionali ed i profili professionali del personale delle poste a norma degli articoli 5 e 6 della legge n. 797 del 1981;

che i dattilografi ed i coadiutori in virtù e ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile possono essere adibiti a mansioni diverse perchè queste restino nell'ambito della equivalenza professionale e nel caso specifico nella tipologia amministrativa in considerazione del fatto che al momento dell'assunzione la commissione medico-legale li ha riconosciuti idonei a svolgere quelle mansioni e non a tutte le qualifiche funzionali della ex quarta categoria;

che in Sicilia si sta procedendo al trasferimento collettivo d'ufficio, prima ancora della mobilità volontaria, così come dettato dal contratto nazionale del lavoro per i dipendenti dell'Ente poste italiane del 26 novembre 1994,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative si intenda adottare circa le problematiche suesposte, per ristabilire ordine nel rispetto delle leggi e dello statuto dei lavoratori e per ridare serenità a quei dipendenti che con abnegazione e qualificata professionalità compiono il loro dovere al servizio della collettività.

(4-06444)

ROMOLI. - *Al Ministro di grazia e giustizia*. - Premesso:

che con precedenti atti di sindacato ispettivo l'interrogante ha già avuto l'opportunità di denunciare al Ministero di grazia e giustizia la grave situazione in cui si trova la procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Gorizia in ordine al personale assegnato;

che l'attuale pianta organica prevede la presenza di un procuratore e di soli due sostituti, a fronte di circa novemila procedimenti pendenti;

che la situazione si è ulteriormente aggravata a seguito del trasferimento presso la pretura di Udine del sostituto procuratore dottoressa Serenella Beltrame, avvenuto nel gennaio del 1994, che ha ridotto del 50 per cento il numero dei sostituti;

che la richiesta di sostituzione del sostituto trasferito, sostenuta anche dal procuratore generale di Trieste, non ha mai avuto seguito,

l'interrogante chiede di sapere in quali tempi si ritenga di provvedere a risolvere detta situazione, causa di congestione dell'attività dell'ufficio della procura della Repubblica.

(4-06445)

LARIZZA, TAPPARO. - *Al Ministro della pubblica istruzione*. - Premesso:

che, secondo notizie di stampa, il 6 ottobre 1995 alla scuola media «Costa» di Pino Torinese si è svolto un intervento censorio ad opera di una docente sul diario «Smemoranda» di alcuni studenti;

che l'insegnante di educazione artistica, Antonietta Tucci, è intervenuta a incollare e strappare, secondo quanto è stato riferito da alcuni ragazzi, alcune pagine di «Smemoranda» qualificando la pubblicazione come sconcia, pornografica e comunista;

che l'intervento della docente Tucci si configura come un atto di intolleranza che viola i diritti civili di ragazzi minorenni;

che la stessa insegnante avrebbe potuto fare presente il proprio punto di vista ai genitori degli studenti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti;

quali iniziative intenda prendere per evitare il ripetersi di simili comportamenti lesivi dei diritti degli studenti e per garantire un metodo educativo che poggi su principi di responsabilità.

(4-06446)

SILIQUINI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri*. - Premesso:

che il crescente numero degli extracomunitari irregolarmente presenti sul territorio italiano sta creando un motivato allarme presso l'opinione pubblica e le autorità di paesi comunitari ed organismi della Comunità europea;

che le relazioni al Parlamento previste dall'articolo 11 della legge 28 febbraio 1990, n. 39, hanno evidenziato una carenza nell'efficacia della politica di controllo dell'immigrazione extracomunitaria da parte dello Stato italiano;

che nella relazione presentata lo scorso anno dal Ministro per gli affari sociali si leggeva che «la difficoltà di esecuzione delle intimazioni di espulsione rimane comunque elevata. Nel corso del 1993 sono stati intimati di espulsione 49.010 stranieri, ne sono stati effettivamente espulsi soltanto 5.551, pari all'11 per cento degli intimati. C'è ormai una prassi consolidata che consente di rinviare, a tempo indefinito, prima legalmente, attraverso il ricorso al TAR, e successivamente entrando in clandestinità, il ritorno al paese di provenienza»,

si chiede di sapere:

se il Governo intenda intervenire con un decreto d'urgenza per limitare l'immigrazione extracomunitaria clandestina modificando l'articolo 5 della legge 28 febbraio 1990, n. 39, per rendere efficaci i provvedimenti di espulsione attualmente elusi mediante la sospensione conseguente al ricorso amministrativo;

se non ritenga opportuno introdurre norme penali atte a reprimere energicamente il favoreggiamento e lo sfruttamento dell'immigrazione clandestina;

se intenda dare attuazione alla normativa già prevista dall'articolo 2 della predetta legge 28 febbraio 1990, n. 39, nella parte in cui prevede la determinazione dei flussi migratori, impartendo precise disposizioni alle autorità consolari e diplomatiche al fine di condizionare il rilascio dei visti all'osservanza di limitazioni quantitative e qualitative.

(4-06447)

CARCARINO, SALVATO. - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso:

che alcuni giorni fa cittadini inermi di Arcella-Monocalzati e Montefredane, in provincia di Avellino, sono stati «caricati» dalla polizia

mentre manifestavano pacificamente nei pressi dell'area individuata per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti;

che tale ubicazione dell'area di stoccaggio dei rifiuti sta generando forti opposizioni nella cittadinanza;

che nella giornata di sabato 14 ottobre 1995 si è tenuto ad Ariano uno sciopero generale per gli scontri verificatisi due giorni prima, in occasione dei quali la polizia aveva attaccato violentemente i manifestanti causando sei feriti;

che il professor Giovanni Maraia, dirigente del Partito della Rifondazione comunista di Ariano, è stato denunciato all'autorità giudiziaria per «turbativa dell'ordine pubblico», proprio a causa del suo impegno, a fianco della cittadinanza, nella risoluzione dell'emergenza rifiuti che investe la provincia di Avellino;

che, in modo particolare, il sito scelto per la discarica di Difesa Grande ad Ariano si trova in una zona piena di importanti reperti archeologici,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti si intenda adottare al fine di scongiurare gravi e violente forme di abuso e di potere da parte della polizia di Stato;

se non si ritenga di poter intervenire presso le amministrazioni competenti al fine di trovare una soluzione pacifica al malessere della cittadinanza per l'ubicazione delle discariche in provincia di Avellino.

(4-06448)

LA RUSSA. - *Al Ministro dell'interno.* - Per conoscere se risulti vero quanto affermato dal presidente del consiglio comunale di Caltagirone (Catania) in aula consiliare secondo il quale starebbe per essere soppressa, a Caltagirone, la sede del distretto notarile e dell'archivio di Stato.

(4-06449)

BRIGANDÌ, CAVITELLI, BOSO, MANFROI, CARNOVALI, LOMBARDI-CERRI, TERZI, DOLAZZA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* - Premesso:

che domenica 15 ottobre 1995 sono state trasmesse da varie testate televisive immagini in cui si potevano notare alla destra ed alla sinistra dell'onorevole Silvio Berlusconi seduti alla tribuna d'onore dello stadio Meazza di Milano, nel corso della partita di calcio Milan-Juventus, il generale dei carabinieri in uniforme Bozzo ed il prefetto di Palermo Serra;

che l'onorevole Silvio Berlusconi non riveste cariche pubbliche tali da giustificare la presenza al fianco di autorità dell'Arma dei carabinieri e/o della polizia;

che, valutata l'opportunità di presenziare ad una manifestazione sportiva da parte di autorità in uniforme al fianco di un qualsivoglia personaggio sul quale penda un rinvio a giudizio, ancorchè il principio della presunzione di non colpevolezza non impedisca eventuali frequentazioni di tali autorità in privato, sono certamente da censurare le pubbliche apparizioni;

che il generale Bozzo è stato uno dei più accaniti accusatori delle presunte trame massoniche della P2 e dei suoi iscritti, tra i quali figura l'imputato Berlusconi, ma si ha la sensazione che il suddetto generale Bozzo abbia nel passato assunto posizioni e comportamenti, a parere degli interroganti, di puro opportunismo al fine di garantirsi la prosecuzione della carriera, ed oggi, per identica ragione, cerchi la compiacenza e la benevolenza di quella parte politica che si accredita unilateralmente come la futura *leadership* politica del futuro del nostro paese,

si chiede di sapere quali provvedimenti intenda prendere il Governo nei confronti del prefetto Serra e del generale Bozzo e se non ricorrano gli estremi dell'allontanamento dai loro uffici nei quali, alla luce di quanto sopra, non possono più garantire il requisito fondamentale di obiettività ed apoliticità dei loro comportamenti.

(4-06450)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

2ª Commissione permanente (Giustizia):

3-00960, dei senatori Staniscia ed altri, sulla necessità di ampliare l'organico dei magistrati presso la pretura circondariale di Lanciano (Chieti);

13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-00962, del senatore Caddeo, sugli interventi a tutela del Sarrabus, in provincia di Cagliari.